

REGOLAMENTO 29 Novembre 2013, n. 7

“Modifiche al regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9 “Regolamento di attuazione di cui alla l.r. n. 14 del 18 novembre 2009, articolo 54, comma 1, lett. b) (Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale e per la promozione della qualità del lavoro).

LA GIUNTA REGIONALE

ha deliberato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n.6;
visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;
visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);
vista la delibera della Giunta regionale n. 243 del 22 luglio 2013;
visto che il Consiglio Regionale ha approvato il Regolamento nella seduta dell'11 novembre 2013

EMANA

il seguente Regolamento regionale:

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento reca modifiche agli articoli da 25 a 29 del regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9 (Regolamento di attuazione di cui alla L.R. 18 novembre 2009, n. 14, art. 54, comma 1, lett. b) – Disposizioni regionali per la formazione professionale), in attuazione dell'articolo 50, comma 2, della legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 (Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro).

Art. 2 Inserimento dell'articolo 24-bis al regolamento regionale n. 9 del 2010

1. Prima dell'articolo 25 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è inserito il seguente:

“Art. 24-bis Definizioni, tipologie di tirocinio e ambiti di applicazione

1. Il tirocinio formativo è una misura di politica attiva del lavoro che consiste in un periodo di formazione con inserimento in un contesto produttivo e di orientamento al lavoro svolto presso datori di lavoro pubblici o privati. Attraverso tale strumento si consente al tirocinante di acquisire competenze professionali per arricchire il proprio curriculum e favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo.
2. Il tirocinio formativo non costituisce rapporto di lavoro. In nessun modo lo svolgimento di attività formative nel pieno rispetto della normativa vigente e la conseguente certificazione del buon esito di

tali attività possono rappresentare titolo per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il soggetto ospitante.

3. L'attivazione di un tirocinio formativo disciplinato ai sensi della presente regolamentazione richiede la predisposizione e la sottoscrizione di una convenzione tra un soggetto promotore e un soggetto ospitante corredata di un progetto formativo finalizzato all'acquisizione di specifiche competenze professionali del tirocinante. La convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante può essere attivata, attraverso una convenzione quadro, anche tramite un soggetto proponente, fermi restando gli obblighi di cui alla presente disciplina in capo al soggetto promotore e al soggetto ospitante.
4. Le tipologie di tirocinio oggetto della presente disciplina sono:
 - a) tirocini formativi e di orientamento, finalizzati alla transizione dei giovani che hanno acquisito un titolo di studio nei dodici mesi precedenti l'avvio del tirocinio dalla scuola al mondo del lavoro;
 - b) tirocini di inserimento e reinserimento, finalizzati alla collocazione o ricollocazione di soggetti in età da lavoro che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 25-ter, comma 1, lettera b);
 - c) tirocini di orientamento e formazione o, di inserimento o reinserimento in favore di disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), delle persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), nonché dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
5. Non rientrano tra i tirocini disciplinati dal presente capo:
 - a) i tirocini curriculari, previsti nei percorsi scolastici, universitari e dei centri di formazione abilitati;
 - b) i tirocini transnazionali, previsti nell'ambito di programmi per la formazione e l'istruzione nei Paesi comunitari;
 - c) i tirocini estivi;
 - d) i tirocini per i soggetti extracomunitari residenti all'estero, ospitati nell'ambito di apposite quote di ingresso stabilite dalla normativa nazionale;
 - e) i periodi di pratica professionale e i tirocini per l'accesso alle professioni ordinistiche.
6. Il presente capo è riferito ai tirocini svolti in una sede del soggetto ospitante ubicata nel territorio della Regione Campania, qualsiasi sia il carattere locale o multilocalizzato del soggetto promotore o ospitante, o il territorio di residenza o provenienza del tirocinante che può essere anche cittadino non appartenente all'Unione Europea se regolarmente soggiornante sul territorio nazionale.
7. In caso di soggetto ospitante multilocalizzato, quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali, nonché nel caso di tirocini che prevedono attività formativa in più regioni, il presente capo si applica nei casi in cui la Campania sia la regione sede di realizzazione del tirocinio. La Regione può, con appositi accordi, definire disposizioni volte a tener conto delle esigenze delle imprese multilocalizzate, anche in deroga a quanto sopra previsto.”

Art. 3

Sostituzione dell'articolo 25 del regolamento regionale n. 9 del 2010

1. L'articolo 25 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 25 Soggetto promotore”

1. Il soggetto promotore è un soggetto pubblico o privato, accreditato o autorizzato che, per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, può promuovere nell'ambito territoriale di propria competenza tirocini di formazione ed orientamento presso datori di lavoro pubblici e privati, a beneficio dei soggetti di cui all'articolo 25-ter.
2. Rientrano tra i soggetti promotori:
 - a) i centri per l'impiego e l'Agenzia regionale per il lavoro e l'istruzione (ARLAS);
 - b) gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
 - c) le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale;
 - d) i centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e orientamento e le istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, operanti in regime di convenzione con la Regione oppure da essa accreditate e autorizzate;
 - e) le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte negli appositi albi;
 - f) i servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione;
 - g) i soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di

occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) o dalla Regione ai sensi della legge regionale n. 14 del 2009.

3. I programmi e le sperimentazioni promossi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevedono l'attivazione di tirocini anche avvalendosi dell'apporto dei propri enti in house sono attuati nel rispetto delle normative nazionali e della presente disciplina regionale e d'intesa con i competenti uffici regionali.
4. Il soggetto promotore è tenuto a:
 - a) garantire la qualità e l'efficacia dell'esperienza formativa del tirocinante, favorendo l'attivazione dell'esperienza del tirocinio attraverso il supporto al soggetto ospitante e al tirocinante nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo;
 - b) garantire che il tirocinio si svolga nel rispetto della normativa e degli obblighi previsti nella convenzione;
 - c) nominare il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative, scegliendolo nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 27;
 - d) assicurare il tirocinante, direttamente o per il tramite del soggetto ospitante, contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi, come previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) e dal decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento);
 - e) rispettare gli obblighi di cui all'articolo 27-bis e contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini, secondo le modalità indicate nell'articolo 29.”.

Art. 4

Inserimento dell'articolo 25-bis al regolamento regionale n. 9 del 2010

1. Dopo l'articolo 25 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è inserito il seguente:

“Art. 25-bis Soggetto ospitante

1. Possono ospitare un tirocinio formativo tutti i datori di lavoro pubblici o privati che possiedono i seguenti requisiti:
 - a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, assicurandone l'applicazione anche ai tirocinanti ivi ospitati;
 - b) essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 per il diritto al lavoro dei disabili;
 - c) non avere effettuato licenziamenti nella medesima unità operativa per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio stesso, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative;
 - d) non avere in atto nella medesima unità operativa procedure di cassa integrazione straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio.
2. Il soggetto ospitante nomina il tutore del tirocinante, scegliendolo nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 27, per l'esecuzione di tutte le attività ivi previste e per garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio. In caso di assenza prolungata del tutore, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutore sostituito.
3. In capo al soggetto ospitante sono posti gli obblighi informativi di cui all'articolo 27-bis.”.

Art. 5

Inserimento dell'articolo 25-ter al regolamento regionale n. 9 del 2010

1. Dopo l'articolo 25-bis del regolamento regionale n. 9 del 2010 è inserito il seguente:

“Art. 25-ter Tirocinante

1. I requisiti che possiedono i soggetti per essere considerati dei tirocinanti in base alla tipologia di tirocinio sono i seguenti:
 - a) per i tirocini formativi e di orientamento, i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre i dodici mesi precedenti l'avvio del tirocinio;

- b) per i tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, i soggetti inoccupati, disoccupati, lavoratori in mobilità, lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione da almeno sei mesi, esclusi i beneficiari di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO). In questo caso il tirocinio è attivabile sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali;
- c) per i tirocini formativi e di orientamento o, di inserimento o reinserimento, i soggetti disabili ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999, le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 381 del 1991 (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, persone detenute o internate negli istituti penitenziari, condannati e internati ammessi a misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno), nonché i richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;
 - b) seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - d) se il rapporto di tirocinio si svolge presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, i prodotti o le altre notizie relative al soggetto ospitante di cui viene a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
 - e) se il rapporto di tirocinio si svolge presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio;
 - f) partecipare agli incontri concordati con il tutore responsabile delle attività didattico organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo.
3. Per promuovere l'inclusione dei soggetti svantaggiati di cui al comma 1, lettera c), e dei lavoratori in mobilità o sospesi in CIGO di cui al comma 1, lettera b), è consentita l'attivazione di tirocini anche nel caso che tali soggetti, in età lavorativa, non abbiano assolto l'obbligo scolastico.”.

Art. 6

Sostituzione dell'articolo 26 del regolamento regionale n. 9 del 2010

1. L'articolo 26 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 26 Numero massimo di tirocini

1. Per assicurare un corretto ed equilibrato utilizzo dello strumento del tirocinio e la sussistenza di idonee condizioni per l'accoglimento dei tirocinanti, il numero massimo di tirocini contemporaneamente attivabili è correlato al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in forza presso il soggetto ospitante. In considerazione di ciò è possibile accogliere:
 - a) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra uno e quattro, massimo un tirocinante;
 - b) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra cinque e otto, massimo due tirocinanti;
 - c) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra nove e dodici, massimo tre tirocinanti;
 - d) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra tredici e sedici, massimo quattro tirocinanti;
 - e) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra diciassette e venti, massimo cinque tirocinanti;
 - f) per i soggetti ospitanti che hanno oltre venti dipendenti a tempo indeterminato, un numero di tirocinanti a partire da sei non superiore al 20 per cento dell'organico a tempo indeterminato.
2. I soci lavoratori delle società cooperative vanno considerati alla stessa stregua dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.
3. Sono esclusi dai limiti di cui al comma 1, i tirocini in favore dei disabili e delle persone svantaggiate, nonché dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale. Sono inoltre esclusi quelli svolti presso gli artigiani che hanno conseguito la qualifica di Maestri artigiani e presso le Botteghe scuola

- di cui alla legge regionale 10 luglio 2012, n. 20 (Testo unico dell'apprendistato della Regione Campania).
4. Fermo restando che ai soggetti ospitanti senza dipendenti a tempo indeterminato è normalmente preclusa la possibilità di attivare tirocini, si stabilisce tuttavia che:
- a) ai titolari delle aziende artigiane di artigianato del commercio e dei servizi è consentito ospitare un tirocinante;
 - b) alle piccole imprese in cui siano impiegati in via continuativa soci o collaboratori familiari è consentito ospitare un tirocinante, a condizione che nella convenzione il soggetto ospitante dichiari espressamente che si tratta di impresa priva di lavoratori dipendenti costituita con soci o collaboratori familiari.
5. Le aziende stagionali che operano nel settore del turismo e che occupano lavoratori assunti a tempo determinato possono usufruire dei tirocini formativi a condizione che il periodo di durata di questi ultimi sia interamente compreso entro il periodo di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato. Il numero dei lavoratori a tempo determinato concorre unitamente a quello dei lavoratori a tempo indeterminato alla formazione della base di computo del numero massimo dei tirocinanti che esse possono ospitare.”.

Art. 7

Inserimento dell'articolo 26-bis al regolamento regionale n. 9 del 2010

1. Dopo l'articolo 26 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è inserito il seguente:

“Art. 26-bis Durata del tirocinio

1. Il tirocinio è realizzato in un periodo determinato in coerenza con il numero e la natura delle attività formative previste nel relativo progetto. Tale periodo non può essere inferiore a un mese né eccedere i seguenti periodi di durata massima:
 - a) sei mesi per i tirocini formativi e di orientamento;
 - b) dodici mesi per i tirocini di inserimento e reinserimento;
 - c) dodici mesi per i tirocini stipulati in favore di persone svantaggiate;
 - d) ventiquattro mesi per i tirocini in favore di soggetti disabili, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999, fermo il rispetto delle norme sull'assunzione delle categorie cosiddette protette.
2. La durata iniziale del tirocinio, stabilita dal singolo progetto formativo, può essere inferiore a quella massima consentita in relazione alla specifica tipologia di tirocinio. In tal caso, se il programma originariamente previsto non è stato integralmente realizzato è consentita una proroga del termine iniziale fino al raggiungimento del suddetto periodo massimo. E' consentita la stipula di una ulteriore convenzione di tirocinio fra gli stessi soggetti, per l'arricchimento del bagaglio professionale già conseguito o per la formazione di una diversa professionalità, a condizione che la somma dei periodi delle due distinte convenzioni di tirocinio, anche se stipulate con soggetti promotori diversi, non ecceda i limiti massimi di durata sopra stabiliti.
3. Al tirocinante è consentita la stipula di più tirocini presso distinti soggetti ospitanti.
4. Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.
5. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutore di riferimento e al tutore delle attività didattico-organizzative.
6. E' consentito al soggetto ospitante interrompere un rapporto di tirocinio in corso esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
 - a) verificarsi di gravi o reiterate inadempienze da parte del tirocinante degli obblighi posti a suo carico, da accertarsi con l'intervento del tutore designato dal soggetto promotore;
 - b) insorgere di impreviste ed imprevedibili condizioni di accentuate difficoltà organizzative, economiche o produttive nell'ambito del settore o reparto di inserimento del tirocinante, che richiedono il ricorso a procedure di gestione delle eccedenze di personale quali la cassa integrazione guadagni, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo o la procedura di licenziamento collettivo per riduzione e messa in mobilità del personale.”.

Art. 8

Inserimento dell'articolo 26-ter al regolamento regionale n. 9 del 2010

1. Dopo l'articolo 26-bis del regolamento regionale n. 9 del 2010 è inserito il seguente:

“Art. 26-ter Indennità di partecipazione

1. Il soggetto ospitante, con eccezione dei casi previsti al comma 2, ha l'obbligo di corrispondere al tirocinante un'indennità di partecipazione in relazione all'attività da esso prestata. L'importo mensile lordo di tale indennità, determinabile anche in misura forfetaria, non può essere inferiore a euro 400,00. La Regione può definire agevolazioni o misure di sostegno in materia di corresponsione e di ammontare dell'indennità.
2. L'indennità non è erogata al tirocinante se questi è un lavoratore in regime di cassa integrazione speciale o di cassa integrazione cosiddetta in deroga, trattandosi di soggetto già percettore di una forma di sostegno del reddito.
3. Se il soggetto ospitante è una pubblica amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni possono essere attivate solo se la relativa spesa può essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa destinata ai tirocini nel precedente esercizio finanziario e nei limiti della spesa consentita per finalità formative.
4. La Regione, per garantire l'inclusione e assicurare il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 24-bis, comma 4, lett. c), ha facoltà di prevedere eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione e di ammontare dell'indennità per i tirocinanti di cui all'articolo 25-ter, comma 1, lett. c).
5. La percezione dell'indennità di partecipazione non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.
6. Pur essendo del tutto escluso che il tirocinio formativo costituisca rapporto di lavoro, sotto il profilo fiscale l'indennità di partecipazione ha natura di reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente.
7. Il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio e pertanto può usufruire di altre eventuali agevolazioni ossia dei servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.”.

Art. 9

Inserimento dell'articolo 26-quater al regolamento regionale n. 9 del 2010

1. Dopo l'articolo 26-ter del regolamento regionale n. 9 del 2010 è inserito il seguente:

“Art. 26-quater Limiti nell'utilizzo dei tirocini

1. Il tirocinante non può essere destinato allo svolgimento di attività non coerenti con gli obiettivi formativi previsti dal piano formativo né impegnato in attività lavorative per le quali non è necessario un periodo formativo. A tale ultimo proposito, sono considerati di insufficiente contenuto professionale e conseguentemente esclusi dalla possibilità di stipulare tirocini tutti i profili professionali collocati nell'ultimo livello di inquadramento di cui alla classificazione del personale del contratto collettivo in ipotesi applicabile al soggetto ospitante in ragione dell'attività da esso svolta.
2. Il tirocinante può essere adibito a funzioni produttive solo ed esclusivamente al fine di conseguire, su specifiche funzioni, i livelli di professionalità previsti dal progetto. In tal caso è ad esso fornita adeguata assistenza per favorirne lo sviluppo della professionalità, con affiancamento a persone con competenze già acquisite e di provata esperienza.
3. Il soggetto ospitante non può utilizzare il tirocinante per sostituire il personale che si trova in malattia, infortunio, maternità o ferie, né per far fronte a periodi di più intensa attività stagionale, laddove ordinariamente ricorrerebbe all'assunzione di lavoratori con contratto a termine, né per ricoprire ruoli necessari alla sua organizzazione aziendale.
4. Ferme restando le disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e sulla tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, l'orario di attività del tirocinante non eccede quello previsto dal contratto collettivo applicabile al soggetto ospitante e si svolge in fascia diurna, a meno che la specifica organizzazione del lavoro del settore o reparto di inserimento non ne giustifica lo svolgimento anche in fascia serale.

E' viceversa del tutto vietata l'attività formativa in fascia notturna, intendendo per tale quella definita dal contratto collettivo di riferimento.

5. Fra le stesse parti non è consentita la stipula e la realizzazione di un secondo tirocinio, ancorché in relazione ad una figura professionale diversa da quella dedotta nel primo tirocinio e alle condizioni di cui all'articolo 26-bis, comma 3.”.

Art. 10

Sostituzione dell'articolo 27 del regolamento regionale n. 9 del 2010

1. L'articolo 27 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 27 Tutorato

1. Il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative è designato dal soggetto promotore ed è scelto fra soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate allo svolgimento dei seguenti compiti:
 - a) collaborare alla stesura del progetto formativo del tirocinio, d'intesa con il tutore di riferimento del soggetto ospitante, individuando gli obiettivi e le competenze da acquisire;
 - b) coordinare l'organizzazione e la programmazione del percorso di tirocinio;
 - c) monitorare l'andamento del tirocinio, anche attraverso periodici incontri con il tirocinante, a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
 - d) acquisire dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta e agli esiti della stessa, con particolare riferimento a un'eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, se diverso da una pubblica amministrazione;
 - e) concorrere, sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione dell'attestazione finale.
2. Il tutore del tirocinante è individuato dall'azienda ospitante tra i soggetti dotati di adeguate esperienze e competenze professionali, coerenti con l'attività del tirocinio prevista nel progetto formativo, per garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio stesso. Oltre allo stesso datore di lavoro, il tutore può essere un suo lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato, o a tempo determinato della durata di almeno dodici mesi, oppure un socio lavoratore.
3. Per le aziende artigiane e per le piccole imprese, ammesse al tirocinio ai sensi dell'articolo 26 pur senza occupare dipendenti a tempo indeterminato, il tutore del tirocinante è il titolare dell'azienda oppure il socio o il collaboratore familiare che ne svolge l'attività prevalente.
4. Ogni tutore del tirocinante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti e svolge le seguenti funzioni:
 - a) favorire l'inserimento del tirocinante, coordinandone l'attività e fornendogli indicazioni tecnico-operative, costituendone inoltre il punto di riferimento per le esigenze di carattere organizzativo o altre evenienze che si possono verificare durante il tirocinio;
 - b) promuovere l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri soggetti dell'organizzazione del soggetto ospitante;
 - c) tenere e aggiornare, sotto la propria responsabilità e per l'intera durata del tirocinio, la documentazione ad esso relativa, con particolare riferimento al registro delle presenze e al diario delle attività formative, di cui non è richiesta vidimazione;
 - d) attestare la regolarità dell'attività svolta dal tirocinante;
 - e) redigere la relazione finale o idonee schede predisposte dal soggetto promotore, relativamente all'attività svolta ed alle competenze acquisite dal tirocinante.
5. Insieme al tutore responsabile delle attività didattico-organizzative, il tutore del tirocinante collabora per definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento, per garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo, per garantire il processo di attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite dal tirocinante.”.

Art. 11

Inserimento dell'articolo 27-bis al regolamento regionale n. 9 del 2010

1. Dopo l'articolo 27 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è inserito il seguente:

“Art. 27-bis Convenzione, progetto formativo e obblighi informativi

1. L'attivazione di un tirocinio formativo richiede la sottoscrizione di una convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante o un suo procuratore, corredata di un progetto formativo sottoscritto anche dal tirocinante oppure dal suo rappresentante legale se minore. Entrambi gli atti sono predisposti secondo i modelli allegati al presente regolamento. La convenzione può essere anche generale e riguardare più tirocini anche di diverse tipologie.
2. La convenzione di tirocinio riporta i dati identificativi del soggetto promotore e del soggetto ospitante e definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell'intervento formativo. Essa può essere riferita a più tirocini, nel rispetto dei limiti numerici indicati all'articolo 26.
3. Il progetto formativo relativo a ciascun tirocinante, predisposto dal soggetto ospitante con la collaborazione del tutore designato dal soggetto promotore, contiene:
 - a) i dati identificativi del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante;
 - b) il nominativo del tutore designato dal soggetto promotore e del tutore nominato dal soggetto ospitante;
 - c) la sede di svolgimento, l'area professionale di riferimento (codici di classificazione CP Istat) e il settore di attività (codici di classificazione ATECO);
 - d) gli obiettivi, le competenze da acquisire, le attività formative previste e le modalità di svolgimento del tirocinio;
 - e) la durata del tirocinio, entro i limiti massimi stabiliti dall'articolo 26-bis;
 - f) l'entità e l'articolazione dell'orario di svolgimento del tirocinio, con i limiti e le precisazioni di cui all'articolo 26-quater;
 - g) gli estremi identificativi delle assicurazioni presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso una compagnia assicuratrice abilitata per la responsabilità civile;
 - h) l'entità dell'importo forfetario corrisposto a titolo di indennità di partecipazione e le agevolazioni di altra natura eventualmente previste.
4. In capo al soggetto ospitante è posto l'obbligo di comunicare preventivamente e in via telematica per il tramite del nodo regionale delle comunicazioni obbligatorie l'avvio di ciascun nuovo tirocinio di formazione, modulo UNILAV, unitamente a copia della convenzione e del progetto formativo secondo le modalità operative di invio telematico definite in sede di tavolo tecnico del SIL nazionale e regionale.
5. L'avvenuta comunicazione assolve agli obblighi di conferimento nei confronti dell'ispettorato del lavoro e dei soggetti promotori. Le modalità informatiche di conferimento ai predetti soggetti da parte del nodo regionale delle comunicazioni obbligatorie sono definite e attivate in conformità delle disposizioni adottate in sede di tavolo tecnico del SIL nazionale e regionale.
6. Il soggetto promotore è responsabile delle verifiche e delle eventuali segnalazioni nei casi di mancato assolvimento dell'obbligo di comunicazione da parte del soggetto ospitante.
7. Il soggetto ospitante assolve agli obblighi informativi previsti dal contratto collettivo nazionale di categoria.”.

Art. 12

Sostituzione dell'articolo 28 del regolamento regionale n. 9 del 2010

1. L'articolo 28 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 28 Misure di promozione, agevolazione e sostegno

1. La Regione assicura la messa a disposizione dei propri strumenti informatici e dei propri siti istituzionali per azioni finalizzate alla promozione dei tirocini formativi. In particolare, attraverso l'Arlas è assicurata l'assistenza tecnica e l'accesso al servizio cliclavorocampania per la proposizione di richieste e di offerte di tirocini e per la registrazione dei curricula dei tirocinanti nel sistema regionale e nazionale di borsa lavoro.

2. La Regione, in coerenza con i propri obiettivi programmatici di inclusione e di politica attiva del lavoro e con riferimento a specifiche tipologie di beneficiari, può disporre l'attribuzione di misure di agevolazione o sostegno dei tirocini per gli aspetti collegati alla indennità di partecipazione di cui all'articolo 26-ter.
3. La Regione può disporre l'attribuzione di misure di agevolazione o sostegno atte a promuovere il passaggio immediato ad una esperienza di tirocinio formativo al termine di un percorso di istruzione e formazione professionale, di istruzione secondaria superiore, di istruzione o formazione post diploma, universitaria o post laurea.
4. La Regione, in coerenza con obiettivi di politica attiva del lavoro previsti dalla programmazione regionale e destinati a specifici target di beneficiari, può sostenere con misure di incentivazione l'assunzione del tirocinante da parte del soggetto ospitante il tirocinio a condizione che il rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato, compreso il contratto di apprendistato, o a tempo determinato di durata pari o superiore a dodici mesi e che l'assunzione avvenga nel corso del tirocinio o comunque entro sei mesi dalla sua conclusione.
5. La Regione individua e promuove azioni di sostegno e di raccordo per l'intero ambito di utilizzo dello strumento del tirocinio, con riguardo anche ai tirocini non disciplinati dal presente capo, quali quelli curriculari, sovranazionali o estivi e, per quanto riguarda i tirocini di pratica professionale e di accesso alle professioni ordinistiche, promuovendo la convergenza con quanto previsto dalla legge regionale 6 luglio 2012, n. 16 (Norme per il comparto del lavoro autonomo in favore dei giovani professionisti) e dalla legge regionale n. 20 del 2012.
6. La Regione può realizzare programmi e sperimentazioni che prevedono l'attivazione di tirocini nell'ambito di accordi e intese mirate alla realizzazione di percorsi di primo inserimento per l'accesso all'apprendistato professionalizzante di cui alla legge regionale n. 20 del 2012.
7. La Regione favorisce, promuove e sostiene l'utilizzo dei tirocini formativi presso gli artigiani che hanno conseguito la qualifica di Maestri artigiani e presso le Botteghe scuola di cui alla legge regionale n. 20 del 2012.”.

Art. 13

Sostituzione dell'articolo 29 del regolamento regionale n. 9 del 2010

1. L'articolo 29 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 29 Misure di accompagnamento, monitoraggio e controllo

1. Al termine del tirocinio il tutore nominato dal soggetto ospitante trasmette al soggetto promotore la relazione finale o idonee schede descrittive dell'attività svolta e delle competenze acquisite dal tirocinante. Il competente centro per l'impiego provvede alla registrazione sul libretto formativo del tirocinante delle competenze da esso acquisite mediante il tirocinio svolto, solo se lo stesso ha partecipato ad almeno il 70 per cento delle ore di attività formativa originariamente previste.
2. La Regione, attraverso il Nodo regionale delle comunicazioni obbligatorie, promuove il monitoraggio dei tirocini formativi attivati ai fini della verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, dell'accertamento in itinere del percorso formativo e della rilevazione ex post dell'impatto occupazionale da essi determinato.
3. L'Arlas redige annualmente un rapporto di analisi e monitoraggio di attuazione dei tirocini sulla base delle informazioni conferite al nodo regionale delle comunicazioni obbligatorie e di altre informazioni disponibili. A fini di monitoraggio, valutazione e controllo, i soggetti promotori ed i soggetti ospitanti sono tenuti a conferire, su richiesta, ogni ulteriore informazione utile ad integrare i dati e la documentazione trasmessi ai sensi dell'articolo 27- bis.
4. Attraverso opportune intese con gli organi ispettivi sono effettuati controlli incrociati per la verifica dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 27-bis a carico del soggetto promotore e del soggetto ospitante.
5. Alle attività di monitoraggio sovraintende una cabina di regia, presieduta dall'assessore delegato in materia con la partecipazione delle forze sociali.
6. I risultati di realizzazione di convenzioni e tirocini nonché gli esiti diretti e indiretti di assunzione di tirocinanti, se relativi a soggetti promotori di cui all'articolo 25, comma 2, per i quali è previsto l'accreditamento regionale, sono utilizzati dalla Regione ai fini della valutazione e del riconoscimento dei requisiti di efficienza ed efficacia e dei punti di premialità previsti dal sistema regionale di accreditamento.”.

Art. 14

Inserimento dell'articolo 29-bis al regolamento regionale n. 9 del 2010

1. Dopo l'articolo 29 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è inserito il seguente:

“Art. 29-bis Disciplina sanzionatoria e riutilizzo delle risorse

1. Il mancato assolvimento degli obblighi informativi di cui al precedente articolo 27-bis è punito a norma delle vigenti leggi e preclude al soggetto ospitante la stipula di nuove convenzioni di tirocinio di formazione.
2. Nell'ipotesi di mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione da parte del soggetto ospitante, la convenzione di tirocinio di cui all'articolo 27-bis costituisce titolo in favore del tirocinante per la riscossione anche coattiva di ogni suo credito. Nei confronti del soggetto inadempiente è inoltre applicata una sanzione amministrativa di ammontare pari a quello dell'indennità non erogata, con un minimo di euro 1000,00 e un massimo di euro 6000,00.
3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 sono iscritti nel bilancio della Regione Campania con il vincolo del loro utilizzo per finalità di promozione e sostegno dei tirocini formativi.
4. Se nel corso delle verifiche a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle sue articolazioni territoriali il tirocinio non risulta conforme al presente capo, il personale ispettivo procede, sussistendone le condizioni, a riqualificare il rapporto come di natura subordinata, con relativa applicazione di ogni connessa e conseguente sanzione amministrativa applicabile in tali ipotesi disponendo al recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi omessi. Sono applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
5. I casi di irregolarità o inadempienza che danno luogo ai provvedimenti sanzionatori di cui al presente articolo, riconducibili in misura significativa e ricorrente a singoli soggetti promotori di cui all'articolo 25, comma 2, per i quali è previsto l'accreditamento regionale, sono utilizzati dalla Regione ai fini della valutazione e del riconoscimento dei requisiti di efficienza ed efficacia e dei punti di penalità previsti dal sistema regionale di accreditamento.”.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

Caldoro

ALLEGATO A

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI IN REGIONE CAMPANIA

TRA

Il/La..... con sede legale in codice fiscale
..... d'ora in poi denominato "soggetto promotore, rappresentato/a legalmente da
..... nato ail ____/____/____;

E

Il/La..... con sede legale in codice fiscale
..... d'ora in poi denominato "soggetto ospitante, rappresentato/a legalmente da
..... nato a il ____/____/____;

PREMESSO

- che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di sostenere l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro la Regione promuove e tutela il tirocinio formativo quale misura di politica attiva del lavoro che consiste in un periodo di formazione svolto presso datori di lavoro pubblici o privati, non costituente rapporto di lavoro;
- che la Regione Campania, ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e in accordo con le "Linee guida in materia di tirocini definite con Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancito in sede di Conferenza permanente il 24 gennaio 2013, ha adottato le "Disposizioni di attuazione della disciplina dei tirocini" di cui al CAPO VII Articoli da 0.25 a 29 *bis* del Regolamento n.9/2010 e ss.mm.ii.;
- che la presente convenzione è conforme allo schema di convenzione allegato e parte integrante del Regolamento n.9/2010 e ss.mm.ii.;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. soggetti in tirocinio su proposta del soggetto promotore.
2. Gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio sono indicati nel Progetto Formativo allegato alla presente convenzione (All. 1).

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro. Pertanto, in nessun modo lo svolgimento di attività formative e la eventuale certificazione del buon esito di tali attività potrà costituire titolo per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il tirocinante, ovvero per la richiesta di qualsivoglia corrispettivo.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutore del tirocinante indicato dal soggetto ospitante. Quest'ultimo, tra l'altro, curerà la tenuta di un registro delle presenze e di un diario delle attività formative del tirocinante, per i quali non è richiesta vidimazione. Inoltre, al termine del tirocinio, insieme con il legale rappresentante del soggetto ospitante renderà al soggetto promotore una relazione sull'attività formativa svolta e sulle competenze acquisite dal tirocinante.
3. Il soggetto ospitante si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso del tutor nominato dal soggetto promotore nei luoghi ove il tirocinante è impegnato, e ad agevolarne in ogni modo il compito.
4. Gli allievi potranno essere adibiti a funzioni produttive solo ed esclusivamente al fine di conseguire, su specifiche funzioni, i livelli di professionalità previsti dal progetto. In tal caso sarà loro fornita adeguata assistenza per favorirne lo sviluppo della professionalità, con affiancamento a persone con competenze già acquisite e di provata esperienza.
5. Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente convenzione è

predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente, tra l'altro:

- a. i dati identificativi del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante;
- b. i nominativi del tutore designato dal soggetto promotore e del tutore nominato dal soggetto ospitante;
- c. la sede di svolgimento, l'area professionale di riferimento e il settore di attività;
- d. la durata del tirocinio, gli obiettivi, le competenze da acquisire, le attività formative previste e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nel luogo di svolgimento del tirocinio stesso;
- e. gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- f. l'entità dell'indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante e le agevolazioni di altra natura eventualmente previste.

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - a. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - b. rispettare i tempi e gli orari di frequenza del tirocinio;
 - c. rispettare i regolamenti interni e le norme disciplinari in uso presso il soggetto ospitante;
 - d. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - e. mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio stesso.

Art. 4

1. Il soggetto ospitante assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza da esso sottoscritta) ed al soggetto promotore.
2. Il medesimo soggetto ospitante si impegna a osservare gli obblighi di informazione di cui all'art. 27 bis del regolamento regionale n.9/2010 e ss.mm.ii.

Art. 5 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione il soggetto promotore ed il soggetto ospitante fanno riferimento alla L.R. n.14/2009, al regolamento 29 novembre 2013 n. 7 nonché alla legislazione vigente in materia.

DICHIARAZIONE

Reso edotto delle conseguenze penali connesse a dichiarazioni mendaci e consapevole che, nelle ipotesi che seguono, non è consentita la stipula di convenzioni per tirocinio di formazione ed orientamento, il soggetto ospitante, ad ogni effetto di legge, dichiara che negli ultimi dodici mesi non ha proceduto a licenziamenti di personale avente pari od analoga qualifica, salvo che per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, o per raggiungimento dei requisiti del pensionamento, e di non avere in corso sospensioni o riduzioni del lavoro per qualsiasi motivo o causa di personale avente pari od analoga qualifica.

Luogo e data

Firma del soggetto promotore

Firma del soggetto ospitante

PROGETTO FORMATIVO DEL TIROCINIO

Convenzione stipulata per la realizzazione di un tirocinio di formazione ed orientamento (lett.A) SI NO

Convenzione stipulata per l'inserimento/reinserimento di inoccupati, disoccupati, lavoratori

in cig/mobilità (lett.B) SI NO

Soggetto con handicap ex legge n. 68/1999 SI NO Soggetto svantaggiato ex legge n. 381/1991 SI NO

Soggetto ospitante _____ Comune o Stato estero Sede _____ Prov. _____
Indirizzo _____ tel. ____/____ fax ____/____ e-mail _____
Codice fiscale _____ Partita IVA _____ Natura giuridica
del soggetto ospitante ente pubblico ☐ azienda privata ☐ associazione ☐ studio professionale ☐ Legale
rappresentante _____ nato a _____ il ____/____/____ Attività
economica esercitata _____ Cod. ATECO _____ Dipendenti
in forza n. _____ di cui a tempo indeterminato n. _____ di cui a tempo determinato n. _____ Tirocini di
formazione ed orientamento ex legge 24 giugno 1997, n. 196, già in corso alla data odierna n. _____

Cognome e nome del tirocinante _____ Sesso M ☐ F ☐ Comune
o Stato estero di nascita _____ Prov. _____ data ____/____/____, Cittadinanza
U.E. ☐ _____ Cittadinanza extra U.E. ☐ _____ Permessi di
soggiorno (da allegare) n. _____ rilasciato da _____ scadenza _____ Codice fiscale
_____ Comune o Stato estero di residenza _____ Prov. _____
Indirizzo _____ tel. ____/____ Cellulare
____/____ fax ____/____ e-mail _____
Titolo di studio _____ conseguito il ____/____/____ con voto ____/____

Sede di svolgimento del tirocinio: Indirizzo _____
CAP _____ Comune _____ Prov. _____ Tel. ____/____

Area aziendale di inserimento _____

Durata del tirocinio n. _____ mesi, a decorrere dal ____/____/____ e fino al ____/____/____

Orario di svolgimento del tirocinio:

lunedì dalle ore _____	alle ore _____	e dalle ore _____	alle ore _____
martedì dalle ore _____	alle ore _____	e dalle ore _____	alle ore _____
mercoledì dalle ore _____	alle ore _____	e dalle ore _____	alle ore _____
giovedì dalle ore _____	alle ore _____	e dalle ore _____	alle ore _____
venerdì dalle ore _____	alle ore _____	e dalle ore _____	alle ore _____
sabato dalle ore _____	alle ore _____	e dalle ore _____	alle ore _____
domenica dalle ore _____	alle ore _____	e dalle ore _____	alle ore _____

Tutore (indicato dal soggetto promotore) _____

Titolo di studio _____ professione _____

Responsabile indicato dal soggetto ospitante _____

Titolo di studio _____ professione _____

Polizze Assicurative:

posizione assicurativa INAIL n. ____/____ accesa presso la sede di _____
responsabilità civile Compagnia _____ polizza n. _____

Figura professionale oggetto del tirocinio (CP ISTAT 2011) _____

Obiettivi del tirocinio:

agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

migliorare il tasso di occupabilità del tirocinante;

sviluppare le competenze tecnico-professionali del tirocinante;

altro (specificare) _____

Modalità di svolgimento del tirocinio e metodologia di apprendimento:

- alternanza formazione teorico-pratica;
- affiancamento del tirocinante a soggetti interni e/o esterni professionalmente qualificati;
- somministrazione al tirocinante di nozioni di difficoltà gradualmente crescente secondo le sue capacità di apprendimento;
- pianificazione (planning) delle attività secondo un calendario settimanale ☐ quindicinale ☐ mensile ☐ ;
- verifica ed eventuale rimodulazione del percorso formativo;
- altro (specificare) _____

Contenuti del tirocinio:

- organizzazione aziendale e del lavoro;
- salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto leg.vo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni);
- contenuti tecnico-professionali specifici (indicare in dettaglio)

Indennità di partecipazione:

- ☐ Euro _____ (in lettere _____) mensili;
- ☐ rimborso spese documentate (vitto, trasporto, altro);
- ☐ tickets restaurant;
- ☐ altro (specificare) _____

Obblighi del tirocinante:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, seguendo le indicazioni dei tutori e facendo riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare i tempi e gli orari di frequenza del tirocinio;
- rispettare i regolamenti interni e le norme disciplinari in uso presso il soggetto ospitante;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio stesso.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ed aziendali ed assunzione di responsabilità:

Con la sottoscrizione del presente progetto si autorizza il trattamento dei dati personali e del soggetto ospitante ai sensi e per gli effetti del decreto lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Agli effetti delle vigenti leggi e nella consapevolezza delle conseguenze penali connesse a dichiarazioni mendaci, si dichiara che tutti i dati sopra riportati sono veri.

Napoli, _____

Firma e timbro del soggetto ospitante

Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante

Firma del soggetto promotore

Lavori preparatori

La Giunta regionale, con deliberazione n. 243 del 22 luglio 2013 (pubblicata nel BURC n. 44 del 12 agosto 2013), ha approvato il presente regolamento, su proposta dell'Assessore Severino Nappi e redatto dal Settore "Formazione Professionale" dell'Area Generale di Coordinamento "Istruzione - Educazione - Formazione professionale - Politica giovanile e del forum regionale della gioventù - Osservatorio regionale";

Acquisito dal Consiglio regionale in data 26 agosto 2013, con n. 473 del registro generale ed assegnato alla III Commissione consiliare permanente per l'esame.

Il presente regolamento è emanato ai sensi del secondo periodo, del comma 2, dell'articolo 56 dello Statuto.

Note

Avvertenza: il testo del regolamento viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note agli articoli

Legge Regionale 18 novembre 2009, n. 14: "Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro."

Articolo 50: "Tirocini formativi e di orientamento."

Comma 2: "2. I soggetti promotori dei tirocini, le modalità di attivazione, la durata e i limiti quantitativi, le modalità di certificazione delle competenze acquisite, le eventuali misure di sostegno nonché le modalità di monitoraggio e valutazione sono individuati nel Regolamento per la formazione professionale."

Regolamento Regionale 2 aprile 2010, n. 9: "Regolamento di attuazione di cui alla L.R. 18 novembre 2009, n. 14, art. 54, comma 1, lett. b) – Disposizioni regionali per la formazione professionale."

Articolo 25: "Soggetti promotori."

"1. I tirocini sono promossi da un soggetto terzo rispetto al datore di lavoro ospitante ed al tirocinante. In particolare, possono promuovere tirocini:

- 2. l'Agenzia regionale per il lavoro e la scuola (ARLAS) e i Centri per l'impiego;*
- 3. le Province, i Comuni, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;*
- 4. le Università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali (con riferimento ai propri studenti anche nei ventiquattro mesi successivi al conseguimento dei titoli accademici);*
- 5. le Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, con riferimento ai propri studenti anche nei ventiquattro mesi successivi al conseguimento del relativo titolo di studio;*
- 6. i soggetti accreditati dalla Regione per l'erogazione della formazione professionale ai sensi dell'articolo 42 della legge n. 14/2009 ed inseriti nell'apposito Elenco. Nelle more della costituzione dell'Elenco dei soggetti accreditati possono essere autorizzati ad attuare i tirocini formativi anche i soggetti che partecipano agli appositi Avvisi e Bandi emanati dalla Regione.*
- 7. le Aziende regionali per il diritto allo studio universitario che esercitano funzioni di orientamento ai sensi della legge regionale 3 settembre 2002, n.21;*
- 8. le Aziende Sanitarie Locali, nonché le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove previsti;*
- 9. i soggetti pubblici e privati, accreditati dalla Regione alla gestione dei servizi per l'impiego di cui*

all'articolo 18 della legge n. 14/2009, nonché i soggetti pubblici e privati accreditati dalla Regione per l'esercizio e la gestione sul territorio regionale dei servizi relativi all'intermediazione, alla ricerca e selezione del personale, ai sensi dell'articolo 18, comma 6 della legge n. 14/2009;
10. gli enti bilaterali di settore.”.

Articolo 26: “Durata, limiti quantitativi e coperture assicurative.”.

“1. La durata massima dei tirocini non può superare i dodici mesi, estensibili a ventiquattro esclusivamente nel caso di iniziative rivolte a persone diversamente abili ovvero a soggetti in condizione di svantaggio occupazionale.

2. Il rapporto intercorrente fra il numero di tirocinanti ospitati ed il numero dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, è stabilito nel rispetto degli indirizzi dettati dalla Commissione regionale per il lavoro.

3. È obbligatoria l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi da parte del soggetto promotore, in proprio o in convenzione con il soggetto ospitante nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24 giugno 1997, n.196 e dal D.M. 25 marzo 1998, n.142.

Articolo 27: “Tutorato e certificazione delle competenze acquisite.”.

“1. Per ogni tirocinio il soggetto promotore individua un tutore responsabile didattico ed organizzativo dell'attività ed il datore di lavoro ospitante indica un responsabile aziendale.

2. Le competenze professionali acquisite mediante attività di tirocinio sono certificate dalle strutture regionali ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 14/2009 ed assumono valore di attività curriculare da riportare sul libretto formativo.”.

Articolo 28: “Sostegno ai tirocini.”.

“1. La Giunta regionale, nei limiti delle risorse rese disponibili con legge di bilancio, introduce a favore dei tirocinanti:

a) un contributo a copertura, totale o parziale, degli oneri assicurativi obbligatori del tirocinante di cui all'articolo 40 comma 3 del presente Regolamento;

b) un rimborso spese a favore del tirocinante;

c) un voucher formativo per metà destinato all'impresa ospitante.

2. La misura di cui alla lettera c) del precedente comma è destinata preferenzialmente alla promozione dell'occupazione femminile.

3. Ciascuna impresa non può usufruire di incentivi il cui ammontare superi il limite di intensità fissato dall'articolo 2, par. 2 del Regolamento CE n.1998/2006.”.

Articolo 29: “Monitoraggio e valutazione.”.

“1. L'Agenzia regionale per il lavoro e la scuola effettua il monitoraggio dei tirocini attivati sul territorio regionale e a tal fine, con cadenza annuale, presenta alla Giunta regionale una relazione dettagliata sulle modalità di realizzazione degli stessi. Sulla base di tale relazione la Giunta regionale adotta disposizioni relative alle sanzioni da applicare in caso di inosservanza delle previsioni di cui alla legge n. 14/2009 e al presente Regolamento.”.

Si pubblica di seguito il testo del regolamento regionale: “REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI CUI ALL'ART. 54, COMMA 1, LETTERA B) DELLA LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 2009 n. 14 “DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE”, così come risulta modificato dal regolamento regionale sopra riportato.

La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dall'Ufficio Legislativo del Presidente, ai sensi dell'art. 8 del “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale” (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura .

Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.

Testo coordinato del regolamento regionale: “REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI CUI ALL'ART. 54, COMMA 1, LETTERA B) DELLA LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 2009 n. 14 “DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE”.

INDICE

CAPO I

Disciplina degli standard professionali e sistema di attribuzione delle qualifiche

- Art. 1 Obiettivi
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Repertorio regionale delle qualifiche
- Art. 4 Professioni regolamentate
- Art. 5 Criteri metodologici per la definizione delle qualifiche professionali

CAPO II

Disciplina degli standard formativi per la progettazione dei percorsi

- Art. 6 Obiettivi
- Art. 7 Definizioni
- Art. 8 Criteri per la progettazione dei percorsi formativi
- Art. 9 Criteri metodologici per la manutenzione e l'aggiornamento degli standard formativi
- Art. 10 Criteri per la predisposizione dei Piani provinciali dell'offerta formativa

CAPO III

Disciplina degli standard di certificazione delle competenze acquisite

- Art. 11 Definizioni
- Art. 12 Sistema regionale di certificazione delle competenze
- Art. 13 Trasparenza delle certificazioni

CAPO IV

Sistema di riconoscimento delle competenze tecnico-professionali degli operatori del sistema integrato dell'istruzione, formazione ed orientamento

- Art. 14 Istituzione dell'Elenco regionale degli operatori della formazione
- Art. 15 Qualifica regionale di tecnico dell'orientamento

CAPO V

Disciplina delle procedure di accreditamento, monitoraggio e verifica degli organismi che erogano formazione e servizi di orientamento.

- Art. 16 Obiettivi
- Art. 17 Criteri per l'accreditamento
- Art. 18 Destinatari dell'accreditamento
- Art. 19 Esclusioni

Art. 20 Elenco regionale degli Enti accreditati per lo svolgimento delle attività formative e di orientamento

Art. 21 Verifica e monitoraggio dei requisiti

CAPO VI

Sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro

Art. 22: Misure di raccordo tra le politiche del lavoro, dell'istruzione e della formazione

Art. 23: Azioni di sostegno alla formazione

Art. 24: Libretto formativo personale

CAPO VII

Disposizioni di attuazione della disciplina dei tirocini formativi e di orientamento

Art. 25: Soggetti promotori

Art. 26: Durata, limiti quantitativi e coperture assicurative

Art. 27: Tutorato e certificazione delle competenze acquisite

Art. 28: Sostegno ai tirocini

Art. 29: Monitoraggio e valutazione

CAPO VIII:

Misure a sostegno della formazione continua

Art. 30: Programmazione degli interventi di formazione continua e piani formativi individuali

CAPO IX:

Misure a sostegno della formazione nei periodi di non lavoro e per la creazione di imprese

Art. 31: Formazione nei periodi di non lavoro

Art. 32: Formazione per la creazione e lo sviluppo di impresa

CAPO I

DISCIPLINA DEGLI STANDARD PROFESSIONALI E SISTEMA DI ATTRIBUZIONE DELLE QUALIFICHE.

Art. 1

Obiettivi

1. La definizione degli standard professionali e del sistema regionale delle qualifiche costituisce un presupposto necessario per adeguare il sistema regionale agli obiettivi comunitari e al sistema nazionale delle qualifiche.

2. Per favorire la formazione lungo l'intero arco della vita e per consentire la massima spendibilità delle competenze acquisite e maggiori opportunità di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento è necessario costruire un sistema regionale di qualifiche specificate e differenziate in profili professionali.

3. Nella definizione del sistema delle qualifiche professionali la Regione opera secondo un approccio progressivo in relazione ai fabbisogni professionali e formativi che sono individuati periodicamente riconoscendo:

a) qualifiche e profili standard definiti negli obiettivi, nei contenuti, negli strumenti e nei percorsi formativi;

b) qualifiche e profili standard validati all'interno dei rapporti interistituzionali e con le parti sociali;

c) qualifiche e profili sperimentali realizzati all'interno di percorsi formativi attuati ma non ancora giunti ad un approfondito vaglio tecnico.

4. In relazione al mutamento del contesto normativo e territoriale di riferimento la Regione può introdurre nuove qualifiche e profili professionali individuando i relativi percorsi formativi ed attivando i processi di valutazione e validazione.

5. La definizione di standard professionali avviene nella prospettiva del rafforzamento della qualificazione della forza lavoro come elemento in grado di incidere sui processi del mercato del lavoro. In tal senso gli standard professionali costituiscono il riferimento per:

a) la progettazione dell'offerta formativa in termini di competenze a garanzia della coerenza dei contenuti professionali sviluppati e le richieste del mondo del lavoro;

b) la definizione dei contenuti della certificazione indipendentemente dai contesti di acquisizione a garanzia della riconoscibilità e della trasferibilità delle competenze;

c) le azioni ed i servizi di orientamento e di incrocio tra domanda ed offerta di lavoro a garanzia dell'univocità dei parametri.

Art. 2

Definizioni

1. Per “standard professionale” è da intendersi la descrizione del processo formativo e delle attività ad esso connesse che caratterizzano un profilo professionale. In coerenza con gli obiettivi comunitari in materia di trasparenza dei titoli e delle qualificazioni, gli standard professionali devono basarsi sul concetto di “risultati di apprendimento” in termini di competenze, conoscenze ed abilità.
2. La “qualifica” è da intendersi, in coerenza con le prescrizioni di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23.04.2008, come il risultato formale di un processo di valutazione e convalida delle competenze, delle conoscenze e dei risultati dell'apprendimento di base, tecnici, professionali e trasversali corrispondente a standard professionali definiti.
3. Per “competenza” si intende la comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e risorse individuali e sociali in situazioni di lavoro, e/o di studio e nello sviluppo professionale e personale. L'ambito delle competenze riguarda le competenze acquisite in relazione a compiti e/o attività direttamente connessi al profilo e alla figura professionale e le competenze che consentano di trasformare i saperi e le abilità specifiche in un comportamento professionale efficace (competenze comunicative, relazionali, organizzative).
4. Per “conoscenze” si intende il risultato dell'assimilazione di informazioni teoriche e pratiche attraverso l'apprendimento.
5. Per “abilità” si intende la capacità di applicare conoscenze ed utilizzare saperi cognitivi e pratici per compiere attività e risolvere problemi
6. Il “profilo professionale” rappresenta la descrizione della figura professionale con un elevato livello di dettaglio in termini di declinazione delle competenze in relazione alle aree di attività che la figura deve saper svolgere.

Art. 3

Repertorio regionale delle qualifiche

1. La Regione adotta, con apposito atto deliberativo di Giunta, nel rispetto delle disposizioni di cui allo Statuto della Regione Campania approvato il 20 febbraio 2009, il Repertorio delle qualifiche professionali descritte per profili e competenze, in raccordo con i codici ISTAT ed ATECO, al fine di superare la frammentarietà dei riferimenti definendo un linguaggio comune tra mondo del lavoro e della formazione. Per consentire i passaggi tra i diversi sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro il Repertorio viene progettato sulla base di una struttura descrittiva omogenea dei profili professionali, dei requisiti di accesso, delle competenze e delle attività diversificate nei contenuti in relazione alle aree e famiglie professionali ed articolate per livelli formativi.
2. La definizione del Repertorio regionale avviene in modo da garantire il coinvolgimento di tutti i soggetti sociali ed istituzionali interessati, sulla base di un percorso di concertazione.

Art. 4

Professioni regolamentate

1. La Regione predispone una specifica disciplina, nell'ambito della propria competenza concorrente, per le professioni regolamentate ed i relativi percorsi formativi nel rispetto della normativa europea e nazionale che regola i requisiti e le modalità per accedere ad una professione ovvero per esercitare determinate attività professionali.
2. La Regione implementa, con appositi atti di Giunta, gli standard individuati a livello nazionale per specifiche figure professionali, in particolare per le figure disciplinate dall'Accordo Stato-Regioni del 29 marzo 2005 e dalla legge n. 174 del 17 agosto 2005, ed istituisce un apposito Repertorio regionale dei profili professionali regolamentati elaborando, per ciascun profilo, specifiche schede in cui sono riportati gli elementi normativi, identificativi, amministrativi e procedurali di riferimento.

Art. 5

Criteri metodologici per la definizione delle qualifiche professionali

1. La Regione definisce con apposito atto di Giunta, previo confronto con le parti sociali, le indicazioni metodologiche, il modello di descrizione degli elementi standard di professionalità, i relativi contenuti in termini di profili e competenze e le procedure di implementazione e di aggiornamento del Repertorio.
2. Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita svolte dinanzi ad apposite Commissioni esaminatrici composte secondo quanto previsto dall'art. 14 della legge n. 845/1978, fatte salve le specifiche disposizioni regionali relative alle professioni regolamentate.

3. Ai fini del rilascio delle qualifiche professionali viene istituito presso l'ARLAS l'Elenco delle persone idonee a far parte delle Commissioni di esame strutturato per aree formative e professionali.

CAPO II

DISCIPLINA DEGLI STANDARD FORMATIVI PER LA PROGETTAZIONE DEI PERCORSI

Art. 6

Obiettivi

1. Nell'ambito della ridefinizione di modalità coerenti di progettazione di percorsi formativi, nel rispetto degli orientamenti comunitari e dei principi fissati a livello nazionale e negli accordi adottati in sede di Conferenza Stato-Regioni e di Conferenza unificata, la Regione adotta standard formativi comuni, declinati in termini di competenze, sulla cui base i soggetti attuatori dovranno compiere le proprie scelte in ordine all'individuazione delle strategie didattiche più adeguate al perseguimento degli obiettivi formativi.
2. In coerenza con le strategie europee relative alla mobilità dei cittadini e nel rispetto del principio di trasparenza delle certificazioni, la definizione di un quadro regionale di standard formativi è necessaria ai fini della spendibilità, a livello nazionale, delle competenze comunque acquisite all'esito dei percorsi formativi, di istruzione e di lavoro, formali e non formali, nell'ottica del primato dell'apprendimento come acquisizione individuale indipendente dai luoghi in cui si produce. La definizione degli standard formativi costituisce il riferimento metodologico per sviluppare flessibilità ed adattabilità delle professionalità attraverso la capitalizzazione dell'esperienza formativa, la sua riconoscibilità e spendibilità.
3. Gli standard formativi definiscono i requisiti da rispettare nella progettazione e nella realizzazione delle attività formative finalizzate all'acquisizione di una qualifica. Gli standard sono definiti in relazione alle finalità istituzionalmente assegnate agli interventi formativi e alle caratteristiche delle competenze proprie delle qualifiche di riferimento.
4. La progettazione dei percorsi formativi deve avvenire in maniera da soddisfare l'esigenza di certificazione delle competenze come categoria fondativa del sistema di riconoscimento e valutazione, in relazione al profilo formativo del percorso. La progettazione dei percorsi formativi deve assicurare l'articolazione delle competenze in "unità formative capitalizzabili" (UFC) in quanto strumenti per la pianificazione di attività formative modulari e flessibili e funzionali al collegamento con il sistema di istruzione e con altri crediti acquisiti in forma diversa dal percorso formativo.

Art. 7

Definizioni

1. Per "standard formativo" si intende l'insieme delle regole che attengono alla descrizione delle qualifiche in esito ai percorsi di formazione professionale, le modalità didattiche di tenuta dei corsi formativi e i contenuti di qualità nei termini di durata oraria, professionalità dei docenti, attrezzature minime nonché l'insieme dei requisiti di accesso al percorso e di certificazione degli esiti formativi.
2. Per "profilo formativo" si intende l'insieme delle competenze articolate nelle due aree delle "competenze di base" e delle "competenze tecnico-professionali e trasversali" che esprimono le reali acquisizioni dell'allievo. Il profilo formativo va rapportato agli standard professionali di cui alla parte I del presente Regolamento ed è costituito dalla descrizione degli esiti formativi del percorso e delle competenze che l'allievo deve acquisire al termine di esso e che dovranno essere certificate secondo quanto stabilito nella parte III del presente Regolamento.
3. L'"unità formativa capitalizzabile" (UFC) rappresenta l'interfaccia tra il sistema della progettazione e il sistema della certificazione delle competenze ed è intesa come un insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità ed identificabile quale risultato atteso del percorso formativo.
4. Per "percorso formativo" si intende il singolo progetto di formazione idoneo a raggiungere il conseguimento di competenze o un profilo formativo.

Art. 8

Criteri per la progettazione dei percorsi formativi

1. La Regione organizza il sistema regionale di formazione professionale assicurando la funzione di progettazione dei percorsi formativi secondo una logica dinamica che corrisponda adattivamente alla continua trasformazione del mercato del lavoro.
2. Gli standard regionali, nel rispetto dell'autonomia nelle strategie didattiche e di insegnamento, definiscono, per gruppi professionali omogenei, linee guida per la progettazione dei percorsi formativi. Ogni progetto formativo deve essere coerente con gli standard professionali, con il sistema regionale dei profili professionali e con il sistema di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti.
3. La Giunta regionale delibera, periodicamente, gli standard di progettazione dell'offerta formativa per tipologie professionali e le specifiche modalità di certificazione degli esiti formativi.

Art. 9

Criteri metodologici per la manutenzione e l'aggiornamento degli standard formativi

1. La definizione degli standard formativi regionali deve essere periodicamente aggiornata in relazione alla trasformazione del mondo del lavoro e del contesto territoriale di riferimento e all'evoluzione normativa nazionale e comunitaria, garantendo la continuità e la leggibilità delle ridefinizioni rispetto alle competenze già acquisite dalle persone.
2. Il processo di aggiornamento degli standard formativi deve tener conto delle analisi dei fabbisogni formativi, anche di quelle effettuate dagli Enti bilaterali, e delle esigenze dei diversi settori professionali sulla base delle quali si potrà procedere alla ridefinizione delle aree e delle famiglie professionali.
3. L'attività regionale di aggiornamento degli standard formativi deve essere svolta in modo da garantire il coinvolgimento di tutti i soggetti sociali ed istituzionali interessati.

Art. 10

Criteri per la predisposizione dei Piani provinciali dell'offerta formativa

1. Le Province, nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite dall'art. 38 della legge n. 14/2009, predispongono un Piano annuale e un Piano triennale dell'offerta formativa nel rispetto degli standard formativi stabiliti dalla Regione.
2. I Piani provinciali dell'offerta formativa contengono l'articolazione dei percorsi formativi attivabili ed individuano i soggetti attuatori che siano in possesso dell'accreditamento regionale nonché la tipologia e il numero massimo dei percorsi formativi attivabile da ciascun soggetto attuatore che ne abbia fatto richiesta.
3. I Piani provinciali dell'offerta formativa vengono validati dall'Assessore competente in materia di formazione professionale attraverso proprie strutture tecniche.
4. L'Assessorato regionale competente in materia di formazione professionale svolge, nel rispetto delle funzioni di monitoraggio e verifica dell'offerta formativa attribuite alle Province ai sensi dell'art. 38 della legge n. 14/2009, un'attività di controllo per la verifica del rispetto degli standard formativi e del principio di unitarietà del sistema di monitoraggio e valutazione su tutto il territorio regionale.

CAPO III

DISCIPLINA DEGLI STANDARD DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE

Art. 11

Definizioni

1. Per "certificazione" si intende l'atto formale attraverso il quale la Regione attesta ad una persona, a seguito di specifica valutazione, il possesso delle competenze che compongono un profilo professionale ovvero il raggiungimento di precisi obiettivi formativi in esito ad un percorso formale, informale e/o lavorativo. Oggetto della certificazione è la verifica del possesso delle competenze di base e tecnicoprofessionali che compongono i profili professionali.

Art. 12

Sistema regionale di certificazione delle competenze

1. Il sistema regionale di certificazione delle competenze definisce gli obiettivi, le modalità attuative e le procedure operative per la verifica e la formalizzazione delle competenze acquisite in tutti i contesti formali, informali e lavorativi al fine di creare un collegamento funzionale tra istruzione, formazione ed occupazione.
In tal senso la certificazione avviene nell'ambito di un sistema per competenze trasversale ai diversi sistemi della formazione professionale, dell'istruzione e del lavoro conducendo alla convalida anche dei risultati dell'apprendimento ottenuti mediante l'esperienza.
2. Il sistema regionale di certificazione fa riferimento agli standard professionali delle qualifiche e dei crediti formativi e si applica a tutte le figure professionali regolamentate dalla Regione.
3. La certificazione delle competenze è svolta dall'Assessorato regionale competente in materia di lavoro e formazione mediante il supporto, tecnico e di risorse umane, dell'ARLAS e dei Centri di formazione professionale e di orientamento. La verifica delle competenze deve avvenire secondo una procedura formale all'esito della quale sarà rilasciato un apposito certificato che consentirà la progressiva capitalizzazione delle competenze anche ai fini del conseguimento della relativa qualifica e dell'integrazione dei sistemi di formazione ed istruzione. A tal fine l'ARLAS svolge un ruolo tecnico, di coordinamento e di attuazione dei percorsi di integrazione tra il sistema scolastico e il sistema formativo e di progettazione del sistema di riconoscimento reciproco dei crediti formativi, in coerenza con le funzioni di cui all'art. 21 della legge n. 14/2009.

4. Con apposita deliberazione di Giunta sono definite le modalità concrete di certificazione delle competenze acquisite dai soggetti attraverso l'istituzione di apposite Commissioni, nel rispetto delle indicazioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di standard di certificazione, nonché i modelli da utilizzare per la certificazione.

5. Ai fini del rilascio della certificazione delle competenze viene istituito presso l'ARLAS l'Elenco delle persone idonee a far parte delle Commissioni di valutazione strutturato per aree formative o professionali.

Art. 13

Trasparenza delle certificazioni

1. Nel rispetto dell'Intesa Stato-Regioni del 5 ottobre 2006 e dei principi di cui all'art. 41 della legge n. 14/2009 la Regione favorisce, nella definizione del sistema di certificazione, l'integrazione tra gli ambiti di istruzione, formazione e lavoro finalizzata a garantire alla persona, nell'ottica dell'apprendimento per l'intero arco della vita, la possibilità di transitare tra gli stessi sistemi grazie alla trasparenza e alla leggibilità degli apprendimenti acquisiti nei diversi contesti e al riconoscimento di crediti formativi.

2. La trasparenza delle certificazioni implica la leggibilità e l'omogeneità dei modelli in uso, l'utilizzo di repertori e l'aggiornamento delle descrizioni dei profili professionali in relazione ai mutamenti che avvengono nel tempo nell'ambito del territorio regionale.

3. La Giunta regionale, con appositi atti, provvede alla descrizione dei profili professionali mediante l'individuazione e la descrizione delle singole competenze articolate per livelli collegati alle prove di valutazione e l'omogeneizzazione del linguaggio per famiglie e aree professionali.

CAPO IV

SISTEMA DI RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI DEGLI OPERATORI DEL SISTEMA INTEGRATO DELL'ISTRUZIONE, FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

Art. 14

Istituzione dell'Elenco regionale degli operatori della formazione

1. La Regione istituisce l'Elenco regionale dei formatori articolato in Sezioni riguardanti rispettivamente i direttori amministrativi degli Enti accreditati per erogare servizi di formazione, i docenti ed i tutor.

2. L'Elenco costituisce uno strumento finalizzato a:

- a) assicurare la trasparenza delle professionalità che operano nell'ambito del sistema formativo regionale;
- b) fornire un quadro informativo relativamente alle professionalità operanti e/o disponibili ad operare nel sistema formativo regionale;
- c) fornire una base di rilevazione dei fabbisogni di sviluppo e di aggiornamento delle competenze degli operatori della formazione;
- d) realizzare un sistema di certificazione delle competenze degli operatori della formazione.

4. L'iscrizione nell'Elenco costituisce condizione per operare nell'ambito del sistema formativo regionale.

5. La tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco degli operatori della formazione è affidata all'ARLAS nell'ambito delle proprie funzioni.

6. I requisiti, le condizioni e le modalità di iscrizione nell'Elenco da parte degli operatori che intendono svolgere la propria attività professionale all'interno del sistema formativo regionale sono definiti ed approvati con apposito atto di Giunta.

Art. 15

Qualifica regionale di tecnico dell'orientamento

1. La Regione istituisce la qualifica di tecnico dell'orientamento e a tal fine definisce con apposito atto i contenuti e le modalità di inserimento nel Repertorio regionale delle qualifiche. La qualifica viene rilasciata, all'esito delle operazioni di verifica, ai partecipanti ai corsi attivati dalla Scuola dei Professionisti dell'Orientamento - SPO Campania anche nel biennio antecedente all'entrata in vigore della legge 18 novembre 2009 n. 14.

CAPO V

DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO, MONITORAGGIO E VERIFICA DEGLI ORGANISMI CHE EROGANO FORMAZIONE E SERVIZI DI ORIENTAMENTO

Art. 16

Obiettivi

1. L'accREDITamento è un atto con cui la Regione riconosce ad un organismo la possibilità di proporre e realizzare attività di formazione ed orientamento.

2. Per attività di formazione si intendono tutti gli interventi di qualificazione, riqualificazione, specializzazione e aggiornamento professionale realizzati con metodologie didattiche in presenza e/o a distanza.

3. Per attività di orientamento si intendono le attività di natura informativa, formativa e consulenziale dirette a sostenere i percorsi personali di formazione e lavoro, di inserimento o reinserimento occupazionale e i sistemi di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
4. L'accreditamento delle strutture formative è finalizzato all'innalzamento della qualità dell'offerta formativa regionale e dell'efficacia dei sistemi di formazione nell'osservanza di quanto definito nell'Intesa stipulata in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni il 20 marzo 2008.
5. Costituendo l'accreditamento una leva strategica per la qualificazione di un sistema di formazione regionale rispondente agli obiettivi comunitari, con il presente regolamento si dettano le linee d'indirizzo per la costruzione dei processi operativi di gestione dell'offerta formativa regionale a cui tutti gli attori dovranno attenersi nella fase di entrata e di permanenza nel sistema regionale di accreditamento. I criteri di qualità individuati possono essere progressivamente elevati in relazione ai mutamenti del contesto territoriale di riferimento e delle caratteristiche dell'offerta formativa locale.
6. Nella prospettiva di garantire una corretta rispondenza del sistema di accreditamento ai recenti obiettivi comunitari enunciati nelle linee di programmazione 2007-2013 volti a realizzare un sistema di formazione permanente in sinergia con le politiche attive per il lavoro, la Regione terrà conto di quanto stabilito nell'Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008 in merito alla riorganizzazione e al superamento delle macrotipologie formative originariamente previste dal D.M. n. 166/2001 e nell'Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2002 recependo il principio generale di lifelong learning.

Art. 17

Criteri per l'accreditamento

1. La Regione definisce, nel rispetto dei principi-guida di cui all'Intesa Stato-Regione del 20 marzo 2008, gli standard minimi di riferimento in materia di accreditamento e fissa i requisiti minimi che gli attori dell'offerta formativa devono possedere, in particolare in termini di:
 - a) risorse infrastrutturali e logistiche intese come qualità, agibilità, accessibilità e sicurezza degli spazi e delle strutture fisiche, delle sedi operative e degli ambienti in cui si svolgono le attività formativo/orientative;
 - b) affidabilità economico-finanziaria intesa come solidità dei bilanci di esercizio, adeguato sistema contabile articolato per attività progettuali, rispetto degli obblighi contributivi, previdenziali e tributari e rispetto delle norme sul diritto al lavoro dei disabili;
 - c) capacità gestionali e risorse professionali intese come capacità complessiva di governare i diversi processi di lavoro necessari per l'erogazione dell'attività formativa e predisporre analisi accurate di fabbisogni territoriali;
 - d) capacità di interrelazioni con il territorio intesa come capacità di cooperare con altri soggetti che operano nel sistema dell'educazione, della formazione e dell'orientamento e che svolgono funzioni sociali di supporto alla disabilità, al disagio, all'inserimento e alla permanenza nel mercato del lavoro;
 - e) efficacia ed efficienza intese come fattori trasversali che consentono la valutazione del "successo formativo" anche in relazione alle attività precedentemente realizzate.
2. Con apposito atto di Giunta la Regione definisce tutti gli aspetti relativi ai predetti requisiti, alle modalità di accesso al sistema di accreditamento e alle procedure per il rilascio dell'accreditamento stesso.
3. In attuazione di quanto stabilito nel Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 29 novembre 2007, la Regione definisce con apposito atto di Giunta i criteri di accreditamento delle strutture formative per la prima attuazione dell'obbligo di istruzione anche nell'ambito di percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di durata triennale volti a favorire la formazione dei giovani e a contrastare la dispersione scolastica.

Art. 18

Destinatari dell'accreditamento

1. Sono tenute all'accreditamento tutte le sedi operative localizzate sul territorio regionale degli organismi pubblici e privati giuridicamente autonomi che abbiano tra le proprie finalità la formazione professionale e che intendano erogare attività e servizi di formazione e di orientamento finanziate con risorse pubbliche a ciò destinate ovvero che intendano chiedere il riconoscimento dei corsi di formazione professionale autofinanziati.
2. Gli organismi autonomi, pubblici e privati, con sede legale situata al di fuori del territorio regionale che intendano erogare attività e servizi formativi devono possedere una sede operativa sul territorio della Regione Campania. La Regione definisce con apposito atto di Giunta modalità e tempi per l'accesso al sistema di accreditamento.

Art. 19

Esclusioni

1. Sono esclusi dalle procedure di accreditamento i datori di lavoro pubblici e privati per lo svolgimento di

attività formative svolte all'interno dell'azienda e rivolte esclusivamente al proprio personale e le aziende ed enti pubblici e privati che realizzano attività di stage e tirocini.

2. Non sono soggetti ad accreditamento le Scuole medie inferiori e superiori per gli ambiti di educazione ed orientamento per gli adulti, gli organismi universitari con autonomia giuridica ed economica per tutte le attività di formazione ed orientamento, i Centri di formazione professionale regionali, i Centri per l'Impiego per le attività di orientamento, l'ARLAS e le Agenzie provinciali e comunali costituite con la medesima finalità.

3. Anche per i soggetti esclusi dall'ambito di applicazione delle procedure di accreditamento sono fatte salve le verifiche di idoneità e di possesso dei requisiti minimi specifici da definirsi da parte delle Amministrazioni titolari delle forme di intervento.

Art. 20

Elenco regionale degli Enti accreditati per lo svolgimento delle attività formative e di orientamento

1. L'Elenco regionale dei soggetti pubblici e privati accreditati per svolgere attività formative nel territorio della Regione di cui all'art. 42 comma 6 della legge n. 14/2009 è articolato in specifiche Sezioni dedicate relative a:

- a) imprese che ospitano tirocini formativi;
- b) imprese che effettuano assunzioni con contratti di apprendistato o con altri strumenti contrattuali a contenuto formativo;
- c) Agenzie per il Lavoro private accreditate per l'esercizio di attività formative svolte nell'ambito di programmi finanziati.

2. Le procedure per l'iscrizione, le modalità di tenuta e le cause di sospensione o di revoca dell'iscrizione nell'Elenco degli organismi accreditati sono previste nella Delibera di Giunta regionale n. 226 del 21 febbraio 2006 che ha approvato gli indirizzi operativi per l'accREDITAMENTO degli organismi di formazione e di orientamento finanziati e nella Delibera di Giunta regionale n. 793 del 16 giugno 2006 che ha approvato gli indirizzi operativi relativi agli organismi che erogano formazione autofinanziata.

Art. 21

Verifica e monitoraggio dei requisiti

1. La Regione è titolare delle procedure di accreditamento degli organismi di formazione ed orientamento e predispone, mediante il supporto tecnico dell'ARLAS, un sistema di verifica del possesso dei requisiti richiesti ai soggetti erogatori dell'offerta formativa e dei servizi di orientamento al momento dell'ingresso nel sistema di accreditamento e un meccanismo di monitoraggio per l'osservazione in itinere e la verifica del mantenimento dei requisiti nell'arco dell'intera durata della permanenza all'interno del sistema.

2. La Regione utilizza, inoltre, il sistema telematico per il monitoraggio dell'esito delle attività formative erogate nell'ambito del sistema regionale di accreditamento.

3. Per realizzare l'istruttoria, gli audit in loco e i relativi controlli la Regione può ricorrere a risorse esterne nel rispetto della garanzia di indipendenza di esse rispetto agli organismi da accreditare e del principio di trasparenza.

4. Nella messa a punto del sistema dei controlli la Regione sviluppa l'integrazione con gli altri strumenti di governo e di controllo degli interventi formativi ivi compresi quelli previsti per la gestione del Fondo Sociali Europeo (FSE).

CAPO VI

SISTEMA INTEGRATO DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Art. 22

Misure di raccordo tra le politiche del lavoro, dell'istruzione e della formazione

1. Gli interventi di formazione di cui al Titolo VII della legge n. 14/2009 devono essere predisposti in sede di Conferenza regionale sulle dinamiche dell'occupazione e per la qualità del lavoro e nell'ambito del Documento di programmazione triennale per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro di inoccupati, disoccupati, soggetti svantaggiati ed a rischio di esclusione sociale, stabilizzazione di lavoratori precari anche attraverso la promozione e l'incentivazione di progetti di formazione diretti all'aggiornamento, alla riqualificazione o riconversione delle competenze dei lavoratori;
- b) sviluppo dell'imprenditorialità e del lavoro autonomo;
- c) formazione continua, in coordinamento e in collaborazione con i soggetti che gestiscono i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua;
- d) formazione continua in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- e) promozione delle pari opportunità tra uomini e donne;
- f) ingresso ed inserimento degli immigrati nel mercato del lavoro con particolare attenzione alle donne ed

ai minori in età lavorativa in cerca di prima occupazione;

g) incentivazione della formazione a distanza ad integrazione della formazione in aula e della formazione sul lavoro anche mediante progetti formativi legate alla società dell'informazione e alle nuove tecnologie;

h) incentivazione della formazione, anche a distanza, per favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili.

2. La Regione, al fine di favorire i rientri e i passaggi tra il sistema di istruzione scolastica e il sistema dell'istruzione/formazione professionale, realizza un sistema di reciproco riconoscimento dei crediti formativi sulla base di specifiche intese con l'amministrazione scolastica e promuove, anche mediante l'attività ed il supporto dell'Agenzia regionale per il lavoro e la scuola:

a) l'offerta di percorsi formativi integrati;

b) studi, ricerche e sperimentazione di modelli d'intervento per la formazione congiunta degli insegnanti e dei formatori;

c) la produzione e l'acquisizione di supporti tecnici e didattici;

d) lo sviluppo dei sistemi informativi;

e) il trasferimento di buone pratiche e la rimozione degli ostacoli alla partecipazione soprattutto delle persone deboli;

f) il monitoraggio e la valutazione degli interventi formativi.

3. La Regione promuove e sostiene prioritariamente, nel quadro del sistema di offerta formativa policentrica, il rafforzamento dell'istruzione scolastica regionale attraverso:

a) interventi per la qualificazione dell'esperienza didattica;

b) l'ampliamento delle opportunità formative compresi i tirocini formativi e la formazione del personale;

c) lo sviluppo della programmazione, della valutazione, della sperimentazione didattica;

d) il rafforzamento degli strumenti dell'autonomia scolastica e delle reti partenariali nonché dell'integrazione di essi con il sistema formativo.

Art. 23

Azioni di sostegno alla formazione

1. Per il perseguimento dell'obiettivo dell'effettiva partecipazione dei cittadini alle offerte formative regionali di cui al Titolo VII della legge n. 14/2009, la Regione si impegna ad assicurare, nei limiti di disponibilità approvati in sede di programmazione:

a) la fruizione gratuita delle attività formative e la fornitura dei supporti didattici;

b) la concessione di borse di formazione;

c) forme di sostegno economico e di emolumenti ad integrazione del reddito, anche di natura diversa da quelli previsti dall'art. 17 della legge 20 maggio 1975, n.164, per i soggetti che svolgono attività di formazione e/o di tirocinio formativo;

d) la copertura dei costi di vitto, alloggio e viaggio per attività formative temporanee fuori dalle sedi di formazione quali i tirocini formativi o di attività di formazione intensiva di tipo residenziale;

e) contributi per spese convittuali o semiconvittuali;

f) contributi per le spese di viaggio e vitto ove necessario;

g) la concessione di borse di partecipazione alle attività corsuali.

2. La Regione, nel quadro della programmazione regionale, assicura ulteriori interventi per la rimozione di ostacoli alla partecipazione delle persone che, per condizione fisica, sociale, familiare o culturale, ne siano oggettivamente impediti. Le tipologie e le modalità di intervento sono definite sulla base delle necessità e dei bisogni secondo criteri di efficacia e congruità.

3. L'accesso alle prestazioni per cui rilevano le condizioni economiche dei destinatari è subordinato all'accertamento del reddito effettuato secondo gli indicatori della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109.

4. In ogni caso, per accedere ai finanziamenti regionali relativi a qualsiasi attività formativa, gli organismi pubblici e privati devono dimostrare di possedere i requisiti e di ottemperare agli obblighi informativi previsti dalla Giunta regionale.

Art. 24

Libretto formativo personale

1. Gli studenti, all'atto della prima iscrizione ad attività di istruzione o di formazione professionale successiva all'assolvimento dell'obbligo scolastico, hanno il diritto di richiedere il rilascio del libretto formativo personale, nel quale vengono iscritti i titoli, le qualifiche e le certificazioni conseguite. Nel libretto sono registrati, secondo le procedure predisposte dalla Giunta regionale, anche gli attestati di frequenza in esito a percorsi dell'educazione non formale, le competenze ed i crediti formativi comunque acquisiti e documentati.

2. La Giunta regionale definisce con proprio atto le caratteristiche del libretto formativo, nonché le modalità per il rilascio dello stesso a tutti coloro che ne facciano richiesta.

Art. 24-bis

Definizioni, tipologie di tirocinio e ambiti di applicazione

1. Il tirocinio formativo è una misura di politica attiva del lavoro che consiste in un periodo di formazione con inserimento in un contesto produttivo e di orientamento al lavoro svolto presso datori di lavoro pubblici o privati. Attraverso tale strumento si consente al tirocinante di acquisire competenze professionali per arricchire il proprio curriculum e favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo.
2. Il tirocinio formativo non costituisce rapporto di lavoro. In nessun modo lo svolgimento di attività formative nel pieno rispetto della normativa vigente e la conseguente certificazione del buon esito di tali attività possono rappresentare titolo per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il soggetto ospitante.
3. L'attivazione di un tirocinio formativo disciplinato ai sensi della presente regolamentazione richiede la predisposizione e la sottoscrizione di una convenzione tra un soggetto promotore e un soggetto ospitante corredata di un progetto formativo finalizzato all'acquisizione di specifiche competenze professionali del tirocinante. La convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante può essere attivata, attraverso una convenzione quadro, anche tramite un soggetto proponente, fermi restando gli obblighi di cui alla presente disciplina in capo al soggetto promotore e al soggetto ospitante.
4. Le tipologie di tirocinio oggetto della presente disciplina sono:
 - a) tirocini formativi e di orientamento, finalizzati alla transizione dei giovani che hanno acquisito un titolo di studio nei dodici mesi precedenti l'avvio del tirocinio dalla scuola al mondo del lavoro;
 - b) tirocini di inserimento e reinserimento, finalizzati alla collocazione o ricollocazione di soggetti in età da lavoro che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 25-ter, comma 1, lettera b);
 - c) tirocini di orientamento e formazione o, di inserimento o reinserimento in favore di disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), delle persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), nonché dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
5. Non rientrano tra i tirocini disciplinati dal presente capo:
 - a) i tirocini curriculari, previsti nei percorsi scolastici, universitari e dei centri di formazione abilitati;
 - b) i tirocini transnazionali, previsti nell'ambito di programmi per la formazione e l'istruzione nei Paesi comunitari;
 - c) i tirocini estivi;
 - d) i tirocini per i soggetti extracomunitari residenti all'estero, ospitati nell'ambito di apposite quote di ingresso stabilite dalla normativa nazionale;
 - e) i periodi di pratica professionale e i tirocini per l'accesso alle professioni ordinistiche.
6. Il presente capo è riferito ai tirocini svolti in una sede del soggetto ospitante ubicata nel territorio della Regione Campania, qualsiasi sia il carattere locale o multilocalizzato del soggetto promotore o ospitante, o il territorio di residenza o provenienza del tirocinante che può essere anche cittadino non appartenente all'Unione Europea se regolarmente soggiornante sul territorio nazionale.
7. In caso di soggetto ospitante multilocalizzato, quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali, nonché nel caso di tirocini che prevedono attività formativa in più regioni, il presente capo si applica nei casi in cui la Campania sia la regione sede di realizzazione del tirocinio. La Regione può, con appositi accordi, definire disposizioni volte a tener conto delle esigenze delle imprese multilocalizzate, anche in deroga a quanto sopra previsto.

CAPO VII

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO.

Art. 25

Soggetto promotore

1. Il soggetto promotore è un soggetto pubblico o privato, accreditato o autorizzato che, per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, può promuovere nell'ambito territoriale di propria competenza tirocini di formazione ed orientamento presso datori di lavoro pubblici e privati, a beneficio dei soggetti di cui all'articolo 25-ter.
2. Rientrano tra i soggetti promotori:
 - a) i centri per l'impiego e l'Agenzia regionale per il lavoro e l'istruzione (ARLAS);
 - b) gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
 - c) le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale;
 - d) i centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e orientamento e le istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, operanti in regime di convenzione con la Regione oppure da essa accreditate e autorizzate;

- e) le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte negli appositi albi;
- f) i servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione;
- g) i soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) o dalla Regione ai sensi della legge regionale n. 14 del 2009.

3. I programmi e le sperimentazioni promossi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevedono l'attivazione di tirocini anche avvalendosi dell'apporto dei propri enti in house sono attuati nel rispetto delle normative nazionali e della presente disciplina regionale e d'intesa con i competenti uffici regionali.

4. Il soggetto promotore è tenuto a:

- a) garantire la qualità e l'efficacia dell'esperienza formativa del tirocinante, favorendo l'attivazione dell'esperienza del tirocinio attraverso il supporto al soggetto ospitante e al tirocinante nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo;
- b) garantire che il tirocinio si svolga nel rispetto della normativa e degli obblighi previsti nella convenzione;
- c) nominare il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative, scegliendolo nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 27;
- d) assicurare il tirocinante, direttamente o per il tramite del soggetto ospitante, contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi, come previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) e dal decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento);
- e) rispettare gli obblighi di cui all'articolo 27-bis e contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini, secondo le modalità indicate nell'articolo 29.

Art. 25-bis

Soggetto ospitante

1. Possono ospitare un tirocinio formativo tutti i datori di lavoro pubblici o privati che possiedono i seguenti requisiti:

- a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, assicurandone l'applicazione anche ai tirocinanti ivi ospitati;
- b) essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 per il diritto al lavoro dei disabili;
- c) non avere effettuato licenziamenti nella medesima unità operativa per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio stesso, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative;
- d) non avere in atto nella medesima unità operativa procedure di cassa integrazione straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio.

2. Il soggetto ospitante nomina il tutore del tirocinante, scegliendolo nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 27, per l'esecuzione di tutte le attività ivi previste e per garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio. In caso di assenza prolungata del tutore, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutore sostituito.

3. In capo al soggetto ospitante sono posti gli obblighi informativi di cui all'articolo 27-bis.

Art. 25-ter

Tirocinante

1. I requisiti che possiedono i soggetti per essere considerati dei tirocinanti in base alla tipologia di tirocinio sono i seguenti:

- a) per i tirocini formativi e di orientamento, i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre i dodici mesi precedenti l'avvio del tirocinio;
- b) per i tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, i soggetti inoccupati, disoccupati, lavoratori in mobilità, lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione da almeno sei mesi, esclusi i beneficiari di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO). In questo caso il tirocinio è attivabile sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali;
- c) per i tirocini formativi e di orientamento o, di inserimento o reinserimento, i soggetti disabili ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999, le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 381 del 1991 (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, persone detenute o internate negli

istituti penitenziari, condannati e internati ammessi a misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno), nonché i richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;*
- b) seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;*
- c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;*
- d) se il rapporto di tirocinio si svolge presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, i prodotti o le altre notizie relative al soggetto ospitante di cui viene a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;*
- e) se il rapporto di tirocinio si svolge presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio;*
- f) partecipare agli incontri concordati con il tutore responsabile delle attività didattico organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo.*

3. Per promuovere l'inclusione dei soggetti svantaggiati di cui al comma 1, lettera c), e dei lavoratori in mobilità o sospesi in CIGO di cui al comma 1, lettera b), è consentita l'attivazione di tirocini anche nel caso che tali soggetti, in età lavorativa, non abbiano assolto l'obbligo scolastico.

Art. 26

Numero massimo di tirocini

1. Per assicurare un corretto ed equilibrato utilizzo dello strumento del tirocinio e la sussistenza di idonee condizioni per l'accoglimento dei tirocinanti, il numero massimo di tirocini contemporaneamente attivabili è correlato al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in forza presso il soggetto ospitante. In considerazione di ciò è possibile accogliere:

- a) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra uno e quattro, massimo un tirocinante;*
- b) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra cinque e otto, massimo due tirocinanti;*
- c) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra nove e dodici, massimo tre tirocinanti;*
- d) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra tredici e sedici, massimo quattro tirocinanti;*
- e) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra diciassette e venti, massimo cinque tirocinanti;*
- f) per i soggetti ospitanti che hanno oltre venti dipendenti a tempo indeterminato, un numero di tirocinanti a partire da sei non superiore al 20 per cento dell'organico a tempo indeterminato.*

2. I soci lavoratori delle società cooperative vanno considerati alla stessa stregua dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

3. Sono esclusi dai limiti di cui al comma 1, i tirocini in favore dei disabili e delle persone svantaggiate, nonché dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale. Sono inoltre esclusi quelli svolti presso gli artigiani che hanno conseguito la qualifica di Maestri artigiani e presso le Botteghe scuola di cui alla legge regionale 10 luglio 2012, n. 20 (Testo unico dell'apprendistato della Regione Campania).

4. Fermo restando che ai soggetti ospitanti senza dipendenti a tempo indeterminato è normalmente preclusa la possibilità di attivare tirocini, si stabilisce tuttavia che:

- a) ai titolari delle aziende artigiane di artigianato del commercio e dei servizi è consentito ospitare un tirocinante;*
- b) alle piccole imprese in cui siano impiegati in via continuativa soci o collaboratori familiari è consentito ospitare un tirocinante, a condizione che nella convenzione il soggetto ospitante dichiari espressamente che si tratta di impresa priva di lavoratori dipendenti costituita con soci o collaboratori familiari.*

5. Le aziende stagionali che operano nel settore del turismo e che occupano lavoratori assunti a tempo determinato possono usufruire dei tirocini formativi a condizione che il periodo di durata di questi ultimi sia interamente compreso entro il periodo di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato. Il numero dei lavoratori a tempo determinato concorre unitamente a quello dei lavoratori a tempo indeterminato alla formazione della base di computo del numero massimo dei tirocinanti che esse possono ospitare.

Art. 26-bis

Durata del tirocinio

1. Il tirocinio è realizzato in un periodo determinato in coerenza con il numero e la natura delle attività formative previste nel relativo progetto. Tale periodo non può essere inferiore a un mese né eccedere i seguenti periodi di durata massima:

- a) sei mesi per i tirocini formativi e di orientamento;
- b) dodici mesi per i tirocini di inserimento e reinserimento;
- c) dodici mesi per i tirocini stipulati in favore di persone svantaggiate;
- d) ventiquattro mesi per i tirocini in favore di soggetti disabili, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999, fermo il rispetto delle norme sull'assunzione delle categorie cosiddette protette.

2. La durata iniziale del tirocinio, stabilita dal singolo progetto formativo, può essere inferiore a quella massima consentita in relazione alla specifica tipologia di tirocinio. In tal caso, se il programma originariamente previsto non è stato integralmente realizzato è consentita una proroga del termine iniziale fino al raggiungimento del suddetto periodo massimo. E' consentita la stipula di una ulteriore convenzione di tirocinio fra gli stessi soggetti, per l'arricchimento del bagaglio professionale già conseguito o per la formazione di una diversa professionalità, a condizione che la somma dei periodi delle due distinte convenzioni di tirocinio, anche se stipulate con soggetti promotori diversi, non ecceda i limiti massimi di durata sopra stabiliti.

3. Al tirocinante è consentita la stipula di più tirocini presso distinti soggetti ospitanti.

4. Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.

5. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutore di riferimento e al tutore delle attività didattico-organizzative.

6. E' consentito al soggetto ospitante interrompere un rapporto di tirocinio in corso esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- a) verificarsi di gravi o reiterate inadempienze da parte del tirocinante degli obblighi posti a suo carico, da accertarsi con l'intervento del tutore designato dal soggetto promotore;
- b) insorgere di impreviste ed imprevedibili condizioni di accentuate difficoltà organizzative, economiche o produttive nell'ambito del settore o reparto di inserimento del tirocinante, che richiedono il ricorso a procedure di gestione delle eccedenze di personale quali la cassa integrazione guadagni, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo o la procedura di licenziamento collettivo per riduzione e messa in mobilità del personale.

Art. 26-ter

Indennità di partecipazione

1. Il soggetto ospitante, con eccezione dei casi previsti al comma 2, ha l'obbligo di corrispondere al tirocinante un'indennità di partecipazione in relazione all'attività da esso prestata. L'importo mensile lordo di tale indennità, determinabile anche in misura forfetaria, non può essere inferiore a euro 400,00. La Regione può definire agevolazioni o misure di sostegno in materia di corresponsione e di ammontare dell'indennità.

2. L'indennità non è erogata al tirocinante se questi è un lavoratore in regime di cassa integrazione speciale o di cassa integrazione cosiddetta in deroga, trattandosi di soggetto già percettore di una forma di sostegno del reddito.

3. Se il soggetto ospitante è una pubblica amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni possono essere attivate solo se la relativa spesa può essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa destinata ai tirocini nel precedente esercizio finanziario e nei limiti della spesa consentita per finalità formative.

4. La Regione, per garantire l'inclusione e assicurare il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 24-bis, comma 4, lett. c), ha facoltà di prevedere eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione e di ammontare dell'indennità per i tirocinanti di cui all'articolo 25-ter, comma 1, lett. c).

5. La percezione dell'indennità di partecipazione non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

6. Pur essendo del tutto escluso che il tirocinio formativo costituisca rapporto di lavoro, sotto il profilo fiscale l'indennità di partecipazione ha natura di reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente.

7. Il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio e pertanto può usufruire di altre eventuali agevolazioni ossia dei servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.

Art. 26-quater
Limiti nell'utilizzo dei tirocini

1. Il tirocinante non può essere destinato allo svolgimento di attività non coerenti con gli obiettivi formativi previsti dal piano formativo né impegnato in attività lavorative per le quali non è necessario un periodo formativo. A tale ultimo proposito, sono considerati di insufficiente contenuto professionale e conseguentemente esclusi dalla possibilità di stipulare tirocini tutti i profili professionali collocati nell'ultimo livello di inquadramento di cui alla classificazione del personale del contratto collettivo in ipotesi applicabile al soggetto ospitante in ragione dell'attività da esso svolta.
2. Il tirocinante può essere adibito a funzioni produttive solo ed esclusivamente al fine di conseguire, su specifiche funzioni, i livelli di professionalità previsti dal progetto. In tal caso è ad esso fornita adeguata assistenza per favorirne lo sviluppo della professionalità, con affiancamento a persone con competenze già acquisite e di provata esperienza.
3. Il soggetto ospitante non può utilizzare il tirocinante per sostituire il personale che si trova in malattia, infortunio, maternità o ferie, né per far fronte a periodi di più intensa attività stagionale, laddove ordinariamente ricorrerebbe all'assunzione di lavoratori con contratto a termine, né per ricoprire ruoli necessari alla sua organizzazione aziendale.
4. Ferme restando le disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e sulla tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, l'orario di attività del tirocinante non eccede quello previsto dal contratto collettivo applicabile al soggetto ospitante e si svolge in fascia diurna, a meno che la specifica organizzazione del lavoro del settore o reparto di inserimento non ne giustifica lo svolgimento anche in fascia serale. E' viceversa del tutto vietata l'attività formativa in fascia notturna, intendendo per tale quella definita dal contratto collettivo di riferimento.
5. Fra le stesse parti non è consentita la stipula e la realizzazione di un secondo tirocinio, ancorché in relazione ad una figura professionale diversa da quella dedotta nel primo tirocinio e alle condizioni di cui all'articolo 26-bis, comma 3.

Art. 27
Tutorato

1. Il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative è designato dal soggetto promotore ed è scelto fra soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate allo svolgimento dei seguenti compiti:
 - a) collaborare alla stesura del progetto formativo del tirocinio, d'intesa con il tutore di riferimento del soggetto ospitante, individuando gli obiettivi e le competenze da acquisire;
 - b) coordinare l'organizzazione e la programmazione del percorso di tirocinio;
 - c) monitorare l'andamento del tirocinio, anche attraverso periodici incontri con il tirocinante, a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
 - d) acquisire dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta e agli esiti della stessa, con particolare riferimento a un'eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, se diverso da una pubblica amministrazione;
 - e) concorrere, sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione dell'attestazione finale.
2. Il tutore del tirocinante è individuato dall'azienda ospitante tra i soggetti dotati di adeguate esperienze e competenze professionali, coerenti con l'attività del tirocinio prevista nel progetto formativo, per garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio stesso. Oltre allo stesso datore di lavoro, il tutore può essere un suo lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato, o a tempo determinato della durata di almeno dodici mesi, oppure un socio lavoratore.
3. Per le aziende artigiane e per le piccole imprese, ammesse al tirocinio ai sensi dell'articolo 26 pur senza occupare dipendenti a tempo indeterminato, il tutore del tirocinante è il titolare dell'azienda oppure il socio o il collaboratore familiare che ne svolge l'attività prevalente.
4. Ogni tutore del tirocinante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti e svolge le seguenti funzioni:
 - a) favorire l'inserimento del tirocinante, coordinandone l'attività e fornendogli indicazioni tecnico-operative, costituendone inoltre il punto di riferimento per le esigenze di carattere organizzativo o altre evenienze che si possono verificare durante il tirocinio;
 - b) promuovere l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri soggetti dell'organizzazione del soggetto ospitante;
 - c) tenere e aggiornare, sotto la propria responsabilità e per l'intera durata del tirocinio, la documentazione ad esso relativa, con particolare riferimento al registro delle presenze e al diario delle attività formative, di cui non è richiesta vidimazione;
 - d) attestare la regolarità dell'attività svolta dal tirocinante;

e) redigere la relazione finale o idonee schede predisposte dal soggetto promotore, relativamente all'attività svolta ed alle competenze acquisite dal tirocinante.

5. Insieme al tutore responsabile delle attività didattico-organizzative, il tutore del tirocinante collabora per definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento, per garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo, per garantire il processo di attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite dal tirocinante.

Art. 27-bis

Convenzione, progetto formativo e obblighi informativi

1. L'attivazione di un tirocinio formativo richiede la sottoscrizione di una convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante o un suo procuratore, corredata di un progetto formativo sottoscritto anche dal tirocinante oppure dal suo rappresentante legale se minore. Entrambi gli atti sono predisposti secondo i modelli allegati al presente regolamento. La convenzione può essere anche generale e riguardare più tirocini anche di diverse tipologie.

2. La convenzione di tirocinio riporta i dati identificativi del soggetto promotore e del soggetto ospitante e definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell'intervento formativo. Essa può essere riferita a più tirocini, nel rispetto dei limiti numerici indicati all'articolo 26.

3. Il progetto formativo relativo a ciascun tirocinante, predisposto dal soggetto ospitante con la collaborazione del tutore designato dal soggetto promotore, contiene:

- a) i dati identificativi del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante;*
- b) il nominativo del tutore designato dal soggetto promotore e del tutore nominato dal soggetto ospitante;*
- c) la sede di svolgimento, l'area professionale di riferimento (codici di classificazione CP Istat) e il settore di attività (codici di classificazione ATECO);*
- d) gli obiettivi, le competenze da acquisire, le attività formative previste e le modalità di svolgimento del tirocinio;*
- e) la durata del tirocinio, entro i limiti massimi stabiliti dall'articolo 26-bis;*
- f) l'entità e l'articolazione dell'orario di svolgimento del tirocinio, con i limiti e le precisazioni di cui all'articolo 26-quater;*
- g) gli estremi identificativi delle assicurazioni presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso una compagnia assicuratrice abilitata per la responsabilità civile;*
- h) l'entità dell'importo forfetario corrisposto a titolo di indennità di partecipazione e le agevolazioni di altra natura eventualmente previste.*

4. In capo al soggetto ospitante è posto l'obbligo di comunicare preventivamente e in via telematica per il tramite del nodo regionale delle comunicazioni obbligatorie l'avvio di ciascun nuovo tirocinio di formazione, modulo UNILAV, unitamente a copia della convenzione e del progetto formativo secondo le modalità operative di invio telematico definite in sede di tavolo tecnico del SIL nazionale e regionale.

5. L'avvenuta comunicazione assolve agli obblighi di conferimento nei confronti dell'ispettorato del lavoro e dei soggetti promotori. Le modalità informatiche di conferimento ai predetti soggetti da parte del nodo regionale delle comunicazioni obbligatorie sono definite e attivate in conformità delle disposizioni adottate in sede di tavolo tecnico del SIL nazionale e regionale.

6. Il soggetto promotore è responsabile delle verifiche e delle eventuali segnalazioni nei casi di mancato assolvimento dell'obbligo di comunicazione da parte del soggetto ospitante.

7. Il soggetto ospitante assolve agli obblighi informativi previsti dal contratto collettivo nazionale di categoria.

Art. 28

Misure di promozione, agevolazione e sostegno

1. La Regione assicura la messa a disposizione dei propri strumenti informatici e dei propri siti istituzionali per azioni finalizzate alla promozione dei tirocini formativi. In particolare, attraverso l'Arlas è assicurata l'assistenza tecnica e l'accesso al servizio cliclavorocampania per la proposizione di richieste e di offerte di tirocini e per la registrazione dei curricula dei tirocinanti nel sistema regionale e nazionale di borsa lavoro.

2. La Regione, in coerenza con i propri obiettivi programmatici di inclusione e di politica attiva del lavoro e con riferimento a specifiche tipologie di beneficiari, può disporre l'attribuzione di misure di agevolazione o sostegno dei tirocini per gli aspetti collegati alla indennità di partecipazione di cui all'articolo 26-ter.

3. La Regione può disporre l'attribuzione di misure di agevolazione o sostegno atte a promuovere il passaggio immediato ad una esperienza di tirocinio formativo al termine di un percorso di istruzione e formazione professionale, di istruzione secondaria superiore, di istruzione o formazione post diploma, universitaria o post laurea.

4. La Regione, in coerenza con obiettivi di politica attiva del lavoro previsti dalla programmazione regionale e destinati a specifici target di beneficiari, può sostenere con misure di incentivazione l'assunzione del tirocinante da parte del soggetto ospitante il tirocinio a condizione che il rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato, compreso il contratto di apprendistato, o a tempo determinato di durata pari o superiore a dodici mesi e che l'assunzione avvenga nel corso del tirocinio o comunque entro sei mesi dalla sua conclusione.

5. La Regione individua e promuove azioni di sostegno e di raccordo per l'intero ambito di utilizzo dello strumento del tirocinio, con riguardo anche ai tirocini non disciplinati dal presente capo, quali quelli curriculari, sovranazionali o estivi e, per quanto riguarda i tirocini di pratica professionale e di accesso alle professioni ordinistiche, promuovendo la convergenza con quanto previsto dalla legge regionale 6 luglio 2012, n. 16 (Norme per il comparto del lavoro autonomo in favore dei giovani professionisti) e dalla legge regionale n. 20 del 2012.

6. La Regione può realizzare programmi e sperimentazioni che prevedono l'attivazione di tirocini nell'ambito di accordi e intese mirate alla realizzazione di percorsi di primo inserimento per l'accesso all'apprendistato professionalizzante di cui alla legge regionale n. 20 del 2012.

7. La Regione favorisce, promuove e sostiene l'utilizzo dei tirocini formativi presso gli artigiani che hanno conseguito la qualifica di Maestri artigiani e presso le Botteghe scuola di cui alla legge regionale n. 20 del 2012.

Art. 29

Misure di accompagnamento, monitoraggio e controllo

1. Al termine del tirocinio il tutore nominato dal soggetto ospitante trasmette al soggetto promotore la relazione finale o idonee schede descrittive dell'attività svolta e delle competenze acquisite dal tirocinante. Il competente centro per l'impiego provvede alla registrazione sul libretto formativo del tirocinante delle competenze da esso acquisite mediante il tirocinio svolto, solo se lo stesso ha partecipato ad almeno il 70 per cento delle ore di attività formativa originariamente previste.

2. La Regione, attraverso il Nodo regionale delle comunicazioni obbligatorie, promuove il monitoraggio dei tirocini formativi attivati ai fini della verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, dell'accertamento in itinere del percorso formativo e della rilevazione ex post dell'impatto occupazionale da essi determinato.

3. L'Arlas redige annualmente un rapporto di analisi e monitoraggio di attuazione dei tirocini sulla base delle informazioni conferite al nodo regionale delle comunicazioni obbligatorie e di altre informazioni disponibili. A fini di monitoraggio, valutazione e controllo, i soggetti promotori ed i soggetti ospitanti sono tenuti a conferirle, su richiesta, ogni ulteriore informazione utile ad integrare i dati e la documentazione trasmessi ai sensi dell'articolo 27- bis.

4. Attraverso opportune intese con gli organi ispettivi sono effettuati controlli incrociati per la verifica dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 27-bis a carico del soggetto promotore e del soggetto ospitante.

5. Alle attività di monitoraggio sovraintende una cabina di regia, presieduta dall'assessore delegato in materia con la partecipazione delle forze sociali.

6. I risultati di realizzazione di convenzioni e tirocini nonché gli esiti diretti e indiretti di assunzione di tirocinanti, se relativi a soggetti promotori di cui all'articolo 25, comma 2, per i quali è previsto l'accreditamento regionale, sono utilizzati dalla Regione ai fini della valutazione e del riconoscimento dei requisiti di efficienza ed efficacia e dei punti di premialità previsti dal sistema regionale di accreditamento.

Art. 29-bis

Disciplina sanzionatoria e riutilizzo delle risorse

1. Il mancato assolvimento degli obblighi informativi di cui al precedente articolo 27-bis è punito a norma delle vigenti leggi e preclude al soggetto ospitante la stipula di nuove convenzioni di tirocinio di formazione.

2. Nell'ipotesi di mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione da parte del soggetto ospitante, la convenzione di tirocinio di cui all'articolo 27-bis costituisce titolo in favore del tirocinante per la riscossione anche coattiva di ogni suo credito. Nei confronti del soggetto inadempiente è inoltre applicata una sanzione amministrativa di ammontare pari a quello dell'indennità non erogata, con un minimo di euro 1000,00 e un massimo di euro 6000,00.

3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 sono iscritti nel bilancio della Regione Campania con il vincolo del loro utilizzo per finalità di promozione e sostegno dei tirocini formativi.

4. Se nel corso delle verifiche a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle sue articolazioni territoriali il tirocinio non risulta conforme al presente capo, il personale ispettivo procede, sussistendone le condizioni, a riqualificare il rapporto come di natura subordinata, con relativa applicazione di ogni connessa e conseguente sanzione amministrativa applicabile in tali ipotesi

disponendo al recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi omessi. Sono applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

5. I casi di irregolarità o inadempienza che danno luogo ai provvedimenti sanzionatori di cui al presente articolo, riconducibili in misura significativa e ricorrente a singoli soggetti promotori di cui all'articolo 25, comma 2, per i quali è previsto l'accreditamento regionale, sono utilizzati dalla Regione ai fini della valutazione e del riconoscimento dei requisiti di efficienza ed efficacia e dei punti di penalità previsti dal sistema regionale di accreditamento.

CAPO VIII MISURE A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE CONTINUA

Art. 30

Programmazione degli interventi di formazione continua e piani formativi individuali

1. La programmazione degli interventi di formazione professionale continua di cui all'articolo 51 della legge n. 14/2009 è adottata su proposta della Conferenza regionale la quale, tenuto conto delle linee di indirizzo elaborate dall'Osservatorio nazionale per la formazione continua, predispone specifici piani annuali formativi. Tali piani devono contenere:

- a) la tipologia degli interventi formativi, interni o esterni all'azienda, che si intendono adottare;
- b) eventuali limitazioni riferite a particolari settori merceologici;
- c) l'indicazione del numero massimo di lavoratori che possono accedere alle iniziative formative e dei relativi criteri di selezione;
- d) l'individuazione di specifici requisiti che devono possedere le imprese destinatarie;
- e) la misura del finanziamento del piano da parte di fondi regionali.

2. Nell'ambito dell'attività di programmazione la Regione promuove la realizzazione di interventi di formazione continua destinati a lavoratori occupati in imprese con meno di 15 dipendenti, lavoratori parttime, lavoratori a tempo determinato e collaboratori a progetto. Il finanziamento di tali strumenti, se di durata inferiore a nove mesi, è integralmente a carico della Regione.

3. Le Province, nell'ambito della Conferenza regionale, partecipano alla programmazione delle politiche formative anche mediante l'individuazione dei fabbisogni formativi del proprio territorio effettuata attraverso i servizi per il lavoro.

4. Per garantire l'effettiva partecipazione agli interventi di formazione continua possono essere previsti, nell'ambito della programmazione regionale, specifici piani individuali. In tal caso la Conferenza regionale individua e propone annualmente l'elenco dei piani formativi individuali con assegno finanziato integralmente da fondi regionali, proponendo al contempo i criteri e le modalità di individuazione dei destinatari.

5. La Giunta Regionale, su proposta della Conferenza, prevede specifici incentivi al finanziamento privato dei piani formativi individuali senza assegno.

CAPO IX MISURE A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE NEI PERIODI DI NON LAVORO E PER LA CREAZIONE DI IMPRESE.

Art. 31

Formazione nei periodi di non lavoro

1. Ai soggetti in cerca di occupazione da almeno trentasei mesi, la Regione riconosce un voucher formativo che consenta almeno 120 ore di orientamento e formazione spendibile, entro sei mesi dalla data di attribuzione, presso tutti gli organismi accreditati a svolgere attività formativa ai sensi dell'articolo 42 della legge n. 14/2009. A tal fine la Regione provvede a definire le modalità di presentazione delle domande e i criteri per l'assegnazione e l'erogazione del voucher, tenendo conto delle risorse di bilancio. I Centri per l'impiego svolgono attività di informazione e di assistenza per la presentazione delle domande.

2. La Regione promuove lo sviluppo delle reti partenariali tra Centri per l'impiego, Agenzie formative e Agenzie per il lavoro accreditate, per contrastare i fenomeni di marginalità sociale e sostenere l'accesso alle opportunità formative ed occupazionali dei lavoratori con contratti di lavoro differenti da quelli a tempo pieno ed indeterminato, anche in connessione con il circuito delle imprese ad "Alta Qualità del lavoro" anche mediante la collaborazione di enti ed organismi bilaterali.

Art. 32

Formazione per la creazione e lo sviluppo di impresa

1. Nell'ambito delle iniziative regionali a sostegno della formazione per la creazione e lo sviluppo di imprese, la selezione ai fini del finanziamento è operata dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al Lavoro, tenuto conto delle indicazioni fornite annualmente, dall'ARLAS in relazione ai settori di intervento della politica industriale regionale ovvero considerati di rilievo strategico per lo sviluppo produttivo e la crescita occupazionale nella Regione Campania.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Bassolino